# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1912** | **Roma — Mercoledì, 19 giugno** | **Numero 144**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla** ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

**Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.**

Art. 2.

**Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco** ***A.***

Art. 3.

**Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco** ***B,*** **potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.**

Art. 4.

**Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1912-913 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato** ***U*** **alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 488,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:**

| | | |
|---|---|---|
| Ministero | del tesoro . . . . . | L. 25,000 |
| Id. | delle finanze. . . . | » 25,000 |
| Id. | di grazia e giustizia e dei culti . . . . | » 20,000 |
| Id. | degli affari esteri . . | » 20,000 |
| Id. | dell' istruzione pubblica . . . . . . | » 12,000 |
| Id. | dell'interno . . . . | » 48,000 |
| Id. | dei lavori pubblici. . | » 20,000 |
| Id. | delle poste e dei telegrafi . . . . . . | » 18,000 |
| Id. | della guerra . . . . | » 240,000 |
| Id. | della marina . . . . | » 40,000 |
| Id. | dell'agricoltura, industria e commercio . | » 20,000 |
| | | L. 488,000 |

**Al conto consuntivo 1912-913 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.**

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

**Data a Roma, addì 13 giugno 1912.**

**VITTORIO EMANUELE.**

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

STATO di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

| Numero | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 |
|---|---|---|
| | TITOLO I. | |
| | **Spesa ordinaria** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | ONERI DELLO STATO | |
| | **Debiti perpetui.** | |
| 1 | Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 283,525,438 42 |
| 2 | Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,802,583 — |
| 3 | Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria). . . . . . . . . . . . . | 32,474,255 65 |
| 4 | Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483 (Spesa obbligatoria) | 33,004,242 43 |
| 5 | Rendita per la Santa Sede . . . . . . . . . . | 3,225,000 — |
| 6 | Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . | 1,080,547 83 |
| 7 | Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . | 987,193 15 |
| 8 | Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle Provincie napolitane (Spesa obbligatoria). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94,230 — |
| 9 | Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . | 593,263 59 |
| | | 359,786,754 07 |
| | **Debiti redimibili.** | |
| 10 | Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . | 6,931,504 62 |
| 11 | Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . . | 9,266,956 03 |
| 12 | Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria) . | 212,500 — |
| 13 | Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'alta Italia - Interessi . . . | 23,985,665 — |
| 14 | Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . | 26,878,035 — |
| 15 | Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . | 5,721,575 — |
| 16 | Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . | 1,485,975 — |
| 17 | Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,168,800 — |
| 18 | Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 223 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,922,100 — |
| | | 96,573,110 65 |
| | **Debiti variabili.** | |
| 19 | Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse) . . . . . . . . . . . | 316,800 — |
| 20 | Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . . | 400,000 — |
| 21 | Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . | 4,000,000 — |
| 22 | Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . | 952,175 — |
| 23 | Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,000 — |
| 24 | Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . | 1,500,000 — |
| 25 | Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione, a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 | |

luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . per memoria

26. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . 11,932,681 65

27. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . 19,854,510 —

28. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . 2,710,816 76

29. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905, ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530 . . . . . . . . . . . . . . . . per memoria

30. Garanzie e sussidi a Società per concessioi di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . 13,907,833 35

31. Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee *A*, *B*, *C*, *D*. allegato *B*, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700,000 —

32. Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice, Livorno-Vada . . . . . . . . . 2,072,000 —

33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . 25,306 29

34. Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undicesima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1911) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909 approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo . . . . . . . . . . . . . . 2,342,500 —

35. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera *A*, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . . . . . . . . . . . 30,000,000 —

36. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera *B*, della Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . . . . . . . . 9,053,689 90

37. Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162,838 26

38. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . 8,261,386 53

39. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,911,013 —

40. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Sedicesima annualità) . . 3,711,828 53

41. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) . . . . . 105,000 —

118,960,379 27

## Debito vitalizio.

*Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.*

42. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . . . . 90,750,000 —

43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . 975,000 —

44. Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori . . . . . . . . 45,000 —

45. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma . . . . . . . . . . . . . . 2,460 —

91,772,460 —

*Pensioni straordinarie.*

46. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486 . . . . . . . . . . . . . 6,000,000 —

*Contributi alla Cassa nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.*

47. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori della officina stessa (Spesa obbligatoria) . . . . . . 7,000 —

48. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria) . . . . . . . 4,500 —

11,500 —

Totale del debito vitalizio 97,783,960 —

## Dotazioni.

49. Dotazioni della Casa Reale . . . . . . . . . 15,050,000 —

50. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia,

| | |
|---|---|
| vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) | 1,000,000 — |
| | 16,050,000 — |

### Spese per le Camere legislative.

| | |
|---|---|
| 51. Spese pel Senato del Regno | 580,000 — |
| 52. Spese per la Camera dei deputati | 1,265,000 — |
| 53. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) | 882,000 — |
| | 2,727,000 — |

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

### Ministero.

| | |
|---|---|
| 54. Personale di ruolo (Spese fisse) | 3,450,000 — |
| 55. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 315,374 — |
| 56. Spese d'ufficio del Ministero | 95,240 — |
| | 3,860,614 — |

### Presidenza del Consiglio dei ministri.

| | |
|---|---|
| 57. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) | 10,400 — |
| 58. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 770 — |
| 59. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri | 25,000 — |
| 60. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri | 10,000 — |
| | 46,170 — |

### Corte dei conti.

| | |
|---|---|
| 61. Personale di ruolo (Spese fisse) | 2,270,000 — |
| 62. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 204,312 — |
| 63. Spese d'ufficio | 40,000 — |
| 64. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali | 14,000 — |
| 65. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria | 30,000 — |
| 66. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami | 15,000 — |
| 67. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie | 25,000 — |
| 68. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse | 43,000 — |
| | 2,641,312 — |

### Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

| | |
|---|---|
| 69. Personale della Direzione generale (Spese fisse) | 99,000 — |
| 70. Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 4,817 50 |
| 71. Spese diverse inerenti al servizio di vigilanza | 1,450 — |
| | 105,267 50 |

### Avvocature erariali.

| | |
|---|---|
| 72. Personale di ruolo (Spese fisse) | 1,040,000 — |
| 73. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 20,205 — |
| 74. Personale straordinario | 12,440 — |
| 75. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 500 — |
| 76. Spese d'ufficio (Spese fisse) | 43,500 — |
| 77. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) | 39,750 — |
| | 1,156,395 — |

### Intendenze di finanza.

| | |
|---|---|
| 78. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) | 2,500,000 — |
| 79. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 11,135 — |
| 80. Personale straordinario | 3,360 — |
| 81. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 350 — |
| | 2,514,845 — |

### Servizio del tesoro.

| | |
|---|---|
| 82. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse) | 1,650,000 — |
| 83. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 31,180 — |
| 84. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni | 19,320 — |
| 85. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori | 10,655 — |
| 86. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Spese fisse) | 1,500 — |
| 87. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse) | 19,500 — |
| 88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori | 35,500 — |
| 89. Spese pei servizi del tesoro | 24,500 — |
| 90. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico | 1,500 — |
| 91. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) | 16,000 — |
| | 1,809,655 — |

### Regia zecca e monetazione.

| | |
|---|---|
| 92. Personale di ruolo (Spese fisse) | 80,000 — |
| 93. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 8,413 — |
| 94. Spese d'ufficio (Spese fisse) | 4,000 — |
| 95. Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) | 190,000 — |
| 96. Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla con- | |

venzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 legge 29 dicembre 1910, n. 888). 1,500,000 —

97. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento, approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . . . . . . . . . . . 28,500 —

98. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse). . . . . . . . . . . . . . . 4,000 —

99. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 —

100. Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,800 —

1,830,913 —

## Servizi diversi.

101. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . 19,615 —

102. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa . 200,000 —

103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria). . . . . . . . . . . . . 450,000 —

104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) . . 10,000 —

105. Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa . . . . . 40,000 —

106. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria) 80,000 —

107. Paghe ai diurnisti avventizi presso la ragioneria generale dello Stato . . . . . . . . . . 3,600 —

108. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . . . . . . . . . . . . 120,000 —

109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,500 —

110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . 120,000 —

111. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (art. 17 del testo per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) . . . . . . . per memoria

112. Rimborso di somme riscosse in eccedenza dai Comuni, Provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 —

113. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 —

114. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . 65,000 —

115. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 —

116. Spese postali . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 —

117. Spese di stampa . . . . . . . . . . . . . . 113,000 —

118. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri . . . . . . . 26,550 —

119. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine) . . . . 600 —

120. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per memoria

121. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 —

122. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti. 27,000 —

123. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine). 175,000 —

124. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le L. 600,000 (art. 15, comma *a*) legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . . . . . . . . . . . . . per memoria

125. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (art. 15, comma *b*) legge 2 giugno 1910, n. 277. per memoria

126. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma *c*) legge 2 giugno 1910, n. 277 . . . . . . . . . . . . per memoria

127. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per

gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine) . . . . . . . . 83,132 —

128. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612 . . . . . . . . . . . . per memoria

129. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,700 —

130. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . 150,000 —

131. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato . . . . 4,000 —

132. Spese casuali . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,000 —

1,830,697 —

SPESE PER SERVIZI SPECIALI.

### Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

133. Personale (Spese fisse) . . . . . . . . . . . . 40,000 —

134. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine). . 800,000 —

135. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine). . . . 2,000,000 —

2,840,000 —

### Fondi di riserva.

136. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016). . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 —

137. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . 1,000,000 —

5,000,000 —

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

ONERI DELLO STATO.

### Debiti variabili.

138. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti, in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 —

139. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 R. decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . 30,000 —

140. Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,400 —

141. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine) . . . . 235,000 —

142. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine) 1,490,000 —

143. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . 358,294 56

144. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli, ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della Convenzione 8 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) . . . . . 50,000 —

145. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma, ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Quarta delle cinquanta annualità). . . . . . . . . . . . . . . 10,560 —

146. Canone dello Stato nella misura dell' 1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con

la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Quinta delle cinquanta annualità). (Scadenza 1° luglio di ciascun anno) . . . . . . . . . . . . . . . 222,293 58

147. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1° della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . . 250,000 —

148. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di L. 12.540.000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) . . . . . . . per memoria

2,669,048 14

## Spese per la beneficenza romana.

149. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . . . . . . . . . 230,000 —

150. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321) . . . 970,000 —

151. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) 300,000 —

152. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 31 maggio 1900, n. 211) . . . . . . . . . . . . . 300,000 —

153. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . . . 1,500,000 —

154. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Quarta delle cinquanta annualità) . . . . . . . . . . . . . . . . . 530,672 28

155. Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . . . . . . . . . . . . . per memoria

156. Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . . . . . . per memoria

3,830,672 28

## Spese diverse.

157. Restituzione di quote presuntivamente indebite od inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860. 2,780 —

158. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . . . . 1,000 —

159. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . 36,170 —

160. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150.000.000 di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,449,669 26

161. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi, in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a detto confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . per memoria

162. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Trentunesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646; 23 dicembre 1888, n. 5858; 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 —

163. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da L. 900 a L. 1000, di che all'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . . . . 1,000,000 —

164. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa . . . . . . . . . 10,000 —

165. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907 n. 538). . . . . . . . . . . . . 130,000 —

166. Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355). 10,000 —

167. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; o 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385). . . . . . . . . 70,000 —

168. Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (legge 24 dicembre 1908, n. 733) (Spesa ripartita) (Quinta ed ultima rata) . . . . . . . . . . . . . . 130,000 —

169. Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita) . . . . . . . . . . . . . . . per memoria

170. Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909 n. 12). . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 —

171. Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento . . . . . . . . . . . . per memoria

172. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . per memoria

173. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) 900,000 —

174. Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842. . . . . . . . . . . . . 50,000 —

175. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (art. 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) . . . . . . . 90,000 —

176. Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei Comuni delle Provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (*art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467*) . . . 12,000 —

177. Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondenti alla metà degli interessi sui mutui contratti dai Comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467). per memoria

178. Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifizi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (R. decreto 2 settembre 1909, n. 699) . 10,000 —

179. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita - 3ª annualità). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,000 —

180. Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543. . . per memoria

181. Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (Spesa ripartita - 3ª delle sette rate) . . . . . 600,000 —

9,251,619 26

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

## Estinzione di debiti.

182. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento. 9,174,546 12

183. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . . . . . 2,573,437 50

184. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . 1,220,000 —

185. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . . . . . . . . 3,200,000 —

186. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . 2,928,960 —

187. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . 2,190,000 —

188. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . . . . . . . . 4,650,000 —

189. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . 193,500 —

190. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso go-

vernativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,500 —

191. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . 40,000 —

192. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Sedicesima annualità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,288,171 47

193. Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323). . 1,540,000 —

194. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato . . . . . . . . . . . . 686,000 —

195. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° luglio 1912 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . 5,006,015 —

196. Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731) . . . per memoria

197. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,473,850 —

198. Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731). . . . . . . . . . . . . per memoria

199. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . 1,164,764 —

200. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,877,425 19

201. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di L. 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese di acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (2ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno) . . . . . . . . . . . . . 468,505 59

202. Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) . . . . . . . . . . . . . . per memoria

47,743,704 87

## Accensione di crediti.

203. Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Terza annualità) . . . . . . 500,000 —

## Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

204. Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . 150,000,000 —

205. Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, in aumento di quella fissata dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372 (art. 13 della legge 13 aprile 1911, n. 330) 14,000,000 —

206. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048) . . . per memoria

164,000,000 —

## Anticipazioni a Provincie, Comuni ed Opere pie.

207. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . . . . . . . . . . . 250,000 —

208. Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 —

209. Anticipazione da parte del tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (terza delle 10 annualità) . . . . . . . . . . . . . . . . . per memoria

1,250,000 —

## Partite che si compensano coll'entrata.

210. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . . . . . . . 170,000 —

211. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,920,223 —

212. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione, stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto, in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine) . per memoria

213. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla

| | |
|---|---|
| Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000, contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (Sesta delle cinquanta annualità) | 9,310 04 |
| 214. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi, ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine) | 900,000 — |
| 215. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine) | 360,000 — |
| 216. Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'art. 3 lettera *h* della legge 9 luglio 1908, n. 418 | 3,700,000 — |
| | 10,059,533 04 |

### Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.

| | |
|---|---|
| 217. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) | 799,000 — |

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

### Servizi diversi.

| | |
|---|---|
| 218. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso | 4,867 — |
| 219. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo | 17,909 50 |
| 220. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori | 50,000 — |
| 221. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative | 514,584 54 |
| | 587,361 04 |

## RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

### Oneri dello Stato.

| | |
|---|---|
| Debiti perpetui | 359,786,754 07 |
| Debiti redimibili | 96,573,110 65 |
| Debiti variabili | 118,960,379 27 |
| Debito vitalizio | 97,783,960 — |
| Dotazioni | 16,050,000 — |
| Spese per le Camere legislative | 2,727,000 — |
| | 691,881,203 99 |

### Spese generali di amministrazione.

| | |
|---|---|
| Ministero | 3,860,614 — |
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 46,170 — |
| Corte dei conti | 2,641,312 — |
| Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli | 105,267 50 |
| Avvocature erariali | 1,156,395 — |
| Intendenze di finanza | 2,514,845 — |
| Servizio del tesoro | 1,809,655 — |
| Regia zecca e monetazione | 1,830,913 — |
| Servizi diversi | 1,830,697 — |
| | 15,795,868 50 |

### Spese per servizi speciali.

| | |
|---|---|
| Officina per la fabbricazione delle carte-valori | 2,840,000 — |
| Fondi di riserva | 5,000,000 — |
| Totale della categoria prima della parte ordinaria | 715,517,072 49 |

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

### Oneri dello Stato.

| | |
|---|---|
| Debiti variabili | 2,669,048 14 |
| Spese per la beneficenza romana | 3,830,672 28 |
| Spese diverse | 9,251,619 26 |
| Totale della categoria prima della parte straordinaria | 15,751,339 68 |

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

| | |
|---|---|
| Estinzione di debiti | 47,743,704 87 |
| Accensione di crediti | 500,000 — |
| Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato | 164,000,000 — |
| Anticipazioni a Provincie e Comuni ed opere pie | 1,250,000 — |
| Partite che si compensano coll'entrata | 10,059,533 04 |
| Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie | 799,000 — |
| Totale della categoria terza della parte straordinaria | 224,352,237 91 |
| Totale del titolo II. — Spesa straordinaria | 240,103,577 59 |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 955,620,650 08 |
| CATEGORIA IV. — *Partite di giro* | 587,361 04 |

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | |
|---|---|
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 731,268,412 17 |
| Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) | 224,352,237 91 |
| Totale spese reali | 955,620,650 08 |
| Categoria IV. — Partite di giro | 587,361 04 |
| Totale generale | 956,208,011 12 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Elenco **A.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

## Ministero del tesoro.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.

» 2. Rendita consolidata 3 per cento.

» 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.

» 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.

» 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi.

» 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi.

» 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle Provincie napoletane.

» 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.

» 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.

» 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.

» 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.

» 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048) - Interessi.

» 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.

» 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.

» 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.

» 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.

» 20. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

» 21. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.

» 22. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

» 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.

» 24. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

» 25. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*).

» 26. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.

Cap. n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.

» 28. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

» 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.

» 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

» 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 47. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.

» 48. Contributo dello Stato pel personale operaio della Regia zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.

» 53. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

» 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.

» 95. Spese d'esercizio della zecca.

» 103. Spese di Commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

» 104. Spese di Commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

» 106. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.

» 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» 113. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» 115. Telegrammi da spedire all'estero.

» 119. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.

» 120. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 123. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

» 127. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67).

» 130. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.

» 134. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.

» 135. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina.

Cap. n. 138. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti, in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» 139. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).

» 141. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

» 142. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo 1) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

» 143. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» 151. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» 158. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» 159. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. n. 148.

» 160. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.

» 161. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1° della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Cap. n. 172. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).

» 173. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).

» 183. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» 184. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.

» 185. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228.

» 186. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» 187. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» 189. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

» 190. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.

» 191. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

» 195. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° luglio 1912.

» 197. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913).

» 199. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905 n. 137. (Ammortamento al 1° gennaio 1913).

» 210. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» 211. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e prestiti.

» 212. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione, stabiliti dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto, in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

» 214. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Cap. n. 215. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

» 217. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

## Ministero delle finanze.

Cap. n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i varî servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

» 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i varî servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.

» 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.

» 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

» 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

» 53. Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

» 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.).

» 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Tasse sugli affari).

» 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id).

» 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento delle congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Id.).

» 71. Restituzioni e rimborsi (Tasse sugli affari).

» 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.

Cap. n 83. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Demanio).

» 85. Restituzioni e rimborsi (Id.).

» 86. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» 89. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

» 92. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).

» 94. Fitti, canoni ed annualità passive (Id.).

» 95. Spese per imposte e sovrimposte (Id.).

» 96. Spese di coazioni e di liti (Id.).

» 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).

» 100. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» 101. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 102. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» 103. Spese di coazioni e di liti risarcimento di danni ed altri accessorî dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

» 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

» 114. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli, 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).

» 116. Spese per servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.

» 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato, in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali - (articolo 38 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560 sull'imposta di ricchezza mobile).

» 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

» 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» 125. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» 126. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

» 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'e-

sercizio 1901-912 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

Cap. n. 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

» 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.

» 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

153. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 158. Competenze ai membri delle Commissioni (Imposte di fabbricazione.)

» 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.

» 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

» 162. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.

» 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» 177. Restituzione di diritti all'esportazione.

» 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).

» 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

» 184. Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l'art. 6 della legge 25 luglio 1911, n. 755.

» 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

Cap. n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.

» 202. Aggio d'esazione (Lotto).

» 203. Vincite al lotto.

» 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazione alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

» 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» 229. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

» 230. Pensioni agli operai delle saline.

» 231. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

» 233. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni pei servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'im-

ballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.

Cap. n. 234. Compra dei sali.

» 235. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

» 237. Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi o assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 249. Facchinaggi interni per il servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle privative e contributo dello Stato pel personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

» 252. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

» 253. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.

» 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» 257. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

» 258. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

» 259. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 260. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» 261. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).

» 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Cap. n. 277. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esecuguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» 278. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343

» 279. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» 280. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 282. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901).

» 290. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.

» 291. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» 292. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» 293. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» 294. Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

» 295. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» 296. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» 299. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» 300. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altro (Id.).

» 302. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).

» 303. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Id.).

» 304. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).

» 305. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Id.).

» 306. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Id.).

» 307. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Id.).

Cap. n. 308. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (comune di Napoli).
» 309. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
» 310. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» 311. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Id.) - Indennità di residenza in Roma.
» 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» 313. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).
» 314. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
» 315. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).
» 316. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Id.).
» 317. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Id.).
» 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).
» 319. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Id.).

## Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Cap. n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
» 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 34. Spese di giustizia.
» 36. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

## Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 11. Telegrammi da spedire all'estero.
» 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 49. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

## Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 20. Spese di liti.
» 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 83. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.
» 113. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione media.
» 232. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501.

Cap. n. 239. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio, n. 501 e l'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

## Ministero dell'interno.

Cap. n. 21. Telegrammi da spedire all'estero.
» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 30. Spese di liti.
» 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» 108. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
» 184. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
» 185. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751.
» 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
» 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
» 189. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella *E* della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
» 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Cap. n. 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

» 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni e Consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

## Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» 29. Spese di liti e per arbitraggi.

» 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.

» 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.

» 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

» 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

» 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).

» 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444).

» 97. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle Provincie venete.

## Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.

» 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» 23. Spese di liti.

» 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.

» 48. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli. Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica — Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

» 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.

» 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

» 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.

» 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.

Cap. n. 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.

» 58. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.

» 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.

» 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.

» 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.

» 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.

» 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.

» 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.

» 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.

» 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.

» 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.

» 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.

» 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

» 95. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.

» 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.

» 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.

» 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche, in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.

» 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.

Cap. n. 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.

» 135. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1912-1913 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 773.

» 137. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).

» 141. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri Istituti (RR. decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

» 142. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

## Ministero della guerra.

Cap. n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura di libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.

» 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 17. Spese di liti e di arbitramenti.

» 72. Spese di giustizia penale militare.

» 75. Spese per risarcimento di danni.

» 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

## Ministero della marina.

Cap. n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

» 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 14. Spese di liti e di arbitramenti.

» 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

» 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visita e perizie per la esecuzione di dette leggi.

Cap. n. 62. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

» 81. Corpo R. equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.

» 110. Spese di giustizia.

## Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.

» 23. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» 25. Telegrammi per l'estero.

» 26. Spese di liti.

» 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.

» 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.

» 48. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *philloxera vastatrix* nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.

» 80. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.

» 121. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.

» 129. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

» 134. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

» 149. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (regolamento del Codice di commercio, art. 52).

» 150. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

» 162. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

» 169. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

» 171. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271).

» 177. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

» 179. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

» 204. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).

» 207. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del

testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
TEDESCO.

Elenco B.

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

## Ministero del tesoro.

Cap. n. 89. Spese pei servizi del tesoro.
» 94. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

## Ministero delle finanze.

Cap. n. 53. Aggio di esazione ai contabili - Assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
» 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 190?, n. 744). (Id.).
» 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Id.).
» 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id.).
» 71. Restituzioni e rimborsi (Id.).
» 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n 638.
» 83. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessorî (Demanio).
» 85. Restituzione e rimborsi (Idem).
» 96. Spese di coazioni e di liti (Id.).
» 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).
» 101. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» 103. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
» 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie
» 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
» 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Cap. n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
» 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
» 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
» 153. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).
» 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
» 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
» 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
» 177. Restituzione di diritti all'esportazione (dogane).
» 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
» 192. Premi e spese per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
» 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
» 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei provvedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
» 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli altri operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio; mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
» 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per

prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento: ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Cap. n. 216. Compra di tabacchi, lavoro di bottaio e facchinaggi, indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

» 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.

» 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.

» 231. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.

» 237. Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).

» 259. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio, in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 279. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette per la riscossione delle imposte dal 1872 e retro.

» 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

Cap. n. 283. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette).

» 292. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altro (Comune di Napoli).

» 307. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).

» 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma)

» 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.)

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
TEDESCO.

---

*Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aumenti sessennali di stipendio stati concessi o che si concederanno ai funzionari ed agli agenti subalterni delle Amministrazioni civili dello Stato, non sono da computarsi in accrescimento del posteriore maggiore stipendio ottenuto in conseguenza di promozione, di mutazione di organici o di qualsiasi miglioramento economico, ma restano assorbiti dal maggior stipendio stesso.

Nel caso però che questo sia inferiore al complesso di quanto i detti funzionari ed agenti percepivano antecedentemente fra stipendio ed aumento per compiuto sessennio, la relativa differenza deve essere conservata a titolo di assegno sessennale.

Art. 2.

Nulla è innovato circa le particolari disposizioni in materia di aumenti sessennali di stipendio contenute in leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 570 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911, e 15 febbraio 1912, nn. 1296, 1365 e 69, coi quali la tassa straordinaria che gli Istituti di emissione debbono pagare nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 21 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, è stata ridotta all'aliquota del saggio ufficiale dello sconto per il periodo dal 1° ottobre 1911 al 31 maggio 1912.

Art. 2.

La disposizione contenuta nei Reali decreti convertiti in legge col precedente articolo avrà effetto anche dopo il 31 maggio, ma non oltre il 31 dicembre del 1912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 566 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere intorno all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1912-913 le popolazioni indigene della Colonia eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*TABELLA dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea, durante l'esercizio 1912-913.*

I. — Commissariato regionale dell'Hamasèn.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paesi autonomi | L. | 12,3[illegible]7 | |
| Carnescim | » | 18,690 | |
| Dembesan | » | 17,339 | |
| Decatescim | » | 12,643 | |
| Loggo Ceuà | » | 15,440 | |
| Scioattè Anseba | » | 9,425 | |
| Sahartì | » | 6,361 | |
| Mènabe Zerai | » | 5,135 | |
| Cabassa Ceuà | » | 5,140 | |
| Lamza | » | 6,360 | |
| Tecchelè Agabà | » | 6,755 | |
| Uoccartì | » | 1,985 | |
| Totale per il commissariato regionale dell'Hamasèn | | | L. 117,960 |

II. — Commissariato regionale del Seraè.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mai Tacalà | L. | 24,694 | |
| Teramni | » | 3,606 | |
| Dubub | » | 9,518 | |
| Guehccià | » | 3,954 | |
| Adì Grottò | » | 2,000 | |
| Decchì Dighnà | » | 1,768 | |
| Decchì Melgà | » | 5,523 | |
| Uistè Gultì | » | 2,906 | |
| Anaghir | » | 2,905 | |
| Afelba | » | 1,800 | |
| Villaggi Temzà | » | 900 | |
| Ad Arfì | » | 1,500 | |
| Medrì uod Seberà | » | 9,044 | |
| Cunò Redà | » | 3,668 | |
| Decchì Aitaes | » | 1,000 | |
| Quollà Seraè | » | 1,300 | |
| Dembelàs | » | 8,220 | |
| Seffà | » | 6,260 | |
| Liban | » | 4,140 | |
| Zellimà | » | 21,748 | |
| Mai Zadà | » | 13,500 | |
| Gundet | » | 3,500 | |
| Maraguz e Ghebre Meralt | » | 8,315 | |
| Cohain (compreso l'Ailà) | » | 9,015 | |
| Zaid Accolom | » | 3,500 | |
| Totale per il Commissariato regionale del Seraè | | | L. 154,284 |

III. — Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai.

*a)* Distretti:

| | | |
|---|---|---|
| Merettà Sebenè | L. | 8,790 |
| Aret | » | 7,250 |

| | | |
|---|---|---|
| Tedrer | L. | 6,320 |
| Haddecti | » | 6,485 |
| Mezhè | » | 6,045 |
| Zanadegle | » | 5,820 |
| Decchì Dighnà | » | 4,895 |
| Egghelà Hames | » | 4,795 |
| Robrà | » | 5,290 |
| Decchì Ghebri | » | 5,510 |
| Decchì Ad Mocom | » | 4,560 |
| Enganà | » | 3,725 |
| Egghelà Hazin | » | 3,450 |
| Merettà Caieh | » | 2,705 |
| Zebaonti | » | 2,145 |
| Dericien | » | 1,735 |
| Decchì Zeresenai | » | 1,325 |
| Decchì Tehesctà | » | 715 |
| Addi Gultì | » | 3,340 |
| Uod Acchelè Mashàl | » | 3,620 |
| Zeban | » | 2,930 |
| Lalai Agruf | » | 2,295 |
| Loggo Sarda | » | 2,805 |
| Tahtai Agruf | » | 3,825 |
| Hadadem Ciaalò | » | 2,725 |
| Ambesset Ghelebà | » | 2,400 |
| Enda Dascim | » | 2,575 |
| Degghien | » | 1,425 |
| Zeremossì | » | 1,425 |
| Colonia cattolica | » | 1,275 |
| Degghien Uogherà | » | 1,190 |
| Acran | » | 1,225 |
| Senafè | » | 820 |
| Paesi autonomi | » | 255 |
| Colonia musulmana di Debar Aslam | » | 205 |
| Totale distretti | L. | 117,525 |

b) Tribù musulmane:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teroa Bet Sarah | | L. | 3,270 |
| Lelisc | | » | 3,060 |
| Assalissan | | » | 3,215 |
| Assacheri | | » | 2,345 |
| Fogorotto | | » | 2,345 |
| Bet Fachih | | » | 1,735 |
| Edda | | » | 1,325 |
| Baradotta | | » | 1,020 |
| Hasabat Arè | | » | 560 |
| Engaghè Sermarè | | » | 255 |
| Rezamara | | » | 50 |
| Miniferi | Fecàt Haràch | » | 1,850 |
| | Abdalla Harach | » | 815 |
| | Nafe Harach | » | 1,430 |
| Dassamù | Subacom Arè | » | 225 |
| | Zailè Arè | » | 150 |
| | Mussa Harach | » | 205 |
| Danagul - Mahlema e Memberà | | » | 100 |
| Gaasu | Jofisc Gascia | » | 1,740 |
| | Abdalla Gascia | » | 1,480 |
| | Assa Jofiscia | » | 410 |
| | Soleiman Gascia | » | 255 |
| | Hassan Gascia | » | 150 |
| | Hamed Gascia | » | 125 |
| | Ona Omar | » | 190 |
| Hasu | Hamedi Gascia | » | 1,245 |
| | Mahamed Caiuia | » | 325 |
| | Assa Alì Gascia | » | 200 |
| | Consubi Firè | » | 200 |
| | Mussa Ebbago | » | 75 |
| | Assa Alila | » | 240 |
| | Omartù | » | 920 |
| Debrimela | Alades | L. | 305 |
| | Lebale | » | 560 |
| Bellessua | Assa Uaddo | » | 100 |
| Totale tribù musulmane | | L. | 32,475 |

Totale per il Commissariato dell'Acchelè-Guzai . . . L. 150,000

## IV. — Commissariato regionale del Barca.

a) Beni-Amer del Diglel:

| | | |
|---|---|---|
| Dega | L. | 23,000 |
| Ad Alì Bachit | » | 11,700 |
| Ad Omar | » | 10,850 |
| Ad Ibrahim | » | 5,500 |
| Lebet | » | 4,160 |
| Tohas | » | 4,320 |
| Ad Saleh | » | 4,400 |
| Ad Faidab | » | 5,000 |
| Ad Gultana | » | 3,100 |
| Ad Tauliab | » | 1,510 |
| Ad Auadab | » | 1,000 |
| Ad Alì | » | 950 |
| Sincat Chinab | » | 870 |
| Ad Naseh | » | 900 |
| Elman | » | 390 |
| Totale Beni-Amer del Diglel | L. | 77,650 |

b) Altre tribù:

| | | |
|---|---|---|
| Ad Ocud | L. | 17,000 |
| Ad Sciaraf | » | 5,000 |
| Sabderat | » | 3,000 |
| Algheden | » | 2,000 |
| Elit | » | 500 |
| Ad Scech di Garabit Ensà | » | 2,000 |
| Bitama | » | 200 |
| Aesc | » | 300 |
| Sciucria del Gasc | » | 400 |
| Totale altre tribù | L. | 30,400 |

Totale per il Commissariato regionale del Barca . . . L. 108,050

## V. — Commissariato regionale di Cheren.

a) Bet Tarchè:

| | | |
|---|---|---|
| Sucuneiti | L. | 4,000 |
| Ad Hadembes | » | 2,500 |
| Ad Zamat | » | 7,440 |
| Bet Gabrù | » | 1,300 |
| Totale Bet Tarchè | L. | 15,240 |

b) Bet Taquè:

| | | |
|---|---|---|
| Ad Samaraciòn | L. | 900 |
| Ad Ciafa | » | 3,480 |
| Ad Gabscia | » | 5,758 50 |
| Ad Feza | » | 3,800 |
| Totale Bet Taquè | L. | 13,938 50 |

c) Mensa:

| | | |
|---|---|---|
| Bet Ebrahè | L. | 2,285 70 |
| Bet Sciahàn | » | 1,700 |
| Totale Mensa | L. | 3,985 70 |

d) Mària:

| | | |
|---|---|---|
| Mària Rossi | L. | 14,000 |
| Mària Neri | » | 27,300 |
| Totale Mària | L. | 41,300 |

*e)* Ad Scech:

| | | |
|---|---|---|
| Scech Amer scech El Amin | L. | 16,300 |
| Scech Hommad Mahmud | » | 5,300 |
| Scech Mahammed El Amin | » | 3,187 |
| Scech Mahammed Soleiman Scech Ali. | » | 1,040 |
| Totale Ad Scech | L. | 25,827 |

*f)* Ad Haseri:

| | | |
|---|---|---|
| Scech Mahammed Soleiman | L. | 1,800 |
| Scech Mahammed Mahmud Absad | » | 1,130 |
| Scech Hommad Idris Absad | » | 1,150 |
| Totale Ad Haseri | L. | 4,080 |

*g)* Altre tribù:

| | | |
|---|---|---|
| Abab | L. | 45,000 |
| Ad Temariam | » | 13,700 |
| Ad Taura | » | 3,000 |
| Ad Maallem | » | 1,070 |
| Bet Mala | » | 5,200 |
| Ad Tacles | » | 17,886 |
| Bogiuch | » | 4,200 |
| Bab Gianghcren | » | 1,100 |
| Rasciaida | » | 2,869 |
| Totale altre tribù | L. | 94,025 |

*h)* Distretti abissini:

| | | |
|---|---|---|
| Adirba | L. | 1,000 |
| Decandù | » | 550 |
| Lamacelli | » | 2,000 |
| Debra Sina | » | 896 |
| Totale distretti abissini | L. | 4,446 |

Totale per il Commissariato reg. di Cheren . . L. 202,842 20

## VI. — Commissariato regionale di Massaua.

*a)* Villaggi del Samhar:

| | | |
|---|---|---|
| Archico | L. | 1,600 |
| Otumlo e Moncullo | » | 1,600 |
| Zaga | » | 900 |
| Ailet | » | 1,100 |
| Gumhod | » | 1,200 |
| Asus | » | 1,300 |
| Totale villaggi del Samhar | L. | 7,700 |

*b)* Tribù del Samhar:

| | | |
|---|---|---|
| Ad Ahà | L. | 1,500 |
| Ad Sciuma | » | 3,000 |
| Ad Ascar | » | 2,000 |
| Ghedem Sicta | » | 1,300 |
| Uaria | » | 6,500 |
| Meshalit | » | 7,500 |
| Nebbarà | » | 800 |
| Teroa Bet Musce | » | 4,000 |
| Aflenda Nasr Eddin<br>Aflenda Ad Egol | » | 5,000 |
| Aflenda Ad Hababai | » | 200 |
| Totale tribù del Samhar | L. | 31,800 |

*c)* Assaorta inferiore:

| | | |
|---|---|---|
| Defer | L. | 3,400 |
| Bet Califa | L. | 3,000 |
| Bet Cadi | » | 800 |
| Bet Scech Mahmùd | » | 4,000 |
| Bet Tauaccal | » | 5,350 |
| Totale Assaorta inferiore | L. | 16,550 |

*d)* Isole di Dahlach:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dahlach | Dubello | L. | 1,000 |
| | Adal | » | 400 |
| | Selait | » | 300 |
| | Cambeba | » | 200 |
| | Giumheli e Aghig | » | 500 |
| | Dassaho | » | 200 |
| | Derbuscèt | » | 1,100 |
| | Dahlach Chebira | » | 1,000 |
| Nocra | | » | 400 |
| Dohol | | » | 200 |
| Nora | | » | 200 |
| Dessè | | » | 800 |
| Totale isole di Dahlach | | L. | 6,300 |

*e)* Dancalia del Nord:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tribù di Buri | Bellessua Bilaltu | L. | 500 |
| | Bellessua Aramisu | » | 600 |
| | Duna e Duna Buri | » | 760 |
| | Haleita | » | 350 |
| | Ancala | » | 2,000 |
| Damohita Buri | Bet Assa Mahammed | » | 1,130 |
| | Bet Alì Chefar | » | 1,150 |
| | Bet Gaas | » | 1,520 |
| | Bet Enra Hammedu | » | 540 |
| | Bet Assa Mominto | » | 1,500 |
| Assa Ameditti | | » | 350 |
| Rauito | | » | 150 |
| Assa Haccar | | » | 180 |
| Hennona | | » | 170 |
| Alì Mami | | » | 50 |
| Biet Alì Chefar Gaaso | | » | 30 |
| Assa Ibrahimto | | » | 250 |
| Alikreddì | | » | 80 |
| Ganninto | | » | 1,300 |
| Dulum | | » | 500 |
| Abona | | » | 300 |
| Maandita | | » | 350 |
| Aulito | | » | 200 |
| Somali Buri | | » | 150 |
| Mesghedè | | » | 150 |
| Uaeita | | » | 40 |
| Scecà Buri | | » | 60 |
| Bedal Buri | | » | 30 |
| Mogo Buri | | » | 30 |
| Neggartu | | » | 200 |
| Roblè Arek Buri | | » | 30 |
| Isola di Baca | | » | 450 |
| Isole di Hauachil e Dancalè Buri | | » | 300 |
| Hedarem | Alì Gura | » | 1,400 |
| | Bitaito e Buri | » | 1,500 |
| | Garbulè | » | 600 |
| | Aulè Gura | » | 20 |
| Dahimmela Enda Cadri | | » | 600 |
| Dahimmela Baddirera e Buri | | » | 460 |
| Totale Dancalia | | L. | 20,230 |

Totale per il Commissariato regionale di Massaua L. 82,580

### VII. — Commissariato regionale di Assab.

| | | |
|---|---|---|
| Edd. | L. | 1,500 |
| Barassoli | » | 878 |
| Beilul | » | 1,505 |
| Assab | » | 560 |
| Marghebla ed Asbol | » | 1,700 |
| Chiluma | » | 132 |
| Raheita | » | 725 |
| Totale per il Commiss. reg. di Assab | L. | 7,000 |

### VIII. — Commissariato regionale del Gasc e del Setit.

*a*) Baria:

| | | |
|---|---|---|
| Baria Heghir | L. | 5,000 |
| Baria Mogareb | » | 4,000 |
| Totale Baria | L. | 9,000 |

*b*) Baza:

| | | |
|---|---|---|
| Ghega | L. | 1,330 |
| Ogonna | » | 550 |
| Coita | » | 1,125 |
| Allumù | » | 1,100 |
| Fodè | » | 830 |
| Ducambia | » | 720 |
| Sassal | » | 505 |
| Eimasa | » | 600 |
| Tauda | » | 330 |
| Selest Logodat | » | 610 |
| Lacatacura | » | 300 |
| Sogodas | » | 450 |
| Totale Baza | L. | 8,450 |
| Totale per il Commissariato del Gasc e del Setit. | L. | 17,450 |

RIEPILOGO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | — Commissariato regionale | | dello Hamasèn | L. | 117,980 |
| II. | — Id. | id. | del Seraè | » | 154,284 |
| III. | — Id. | id. | dell'Acchelè-Guzai | » | 150,000 |
| IV. | — Id. | id. | del Barca | » | 108,050 |
| V. | — Id. | id. | di Cheren | » | 202,842 20 |
| VI. | — Id. | id. | di Massaua | » | 82,580 |
| VII. | — Id. | id. | di Assab | » | 7,000 |
| VIII. | — Id. | id. | del Gasc e del Setit | » | 17,450 |
| Totale generale tributi della Colonia Eritrea | | | | L. | 840,166 20 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro degli affari esteri*
DI SAN GIULIANO.

*Il numero 579 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visti gli articoli 16 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, in virtù dei quali è consentita l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore dell'Amministrazione della marina militare;

Visto il Nostro decreto 14 aprile 1912 e i precedenti, coi quali fu autorizzata l'apertura di crediti straordinari per le spese occorrenti per la campagna della Libia;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata a favore del Ministero della marina l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7.000.000 sulla tesoreria centrale per le spese occorrenti per la campagna della Libia.

La suddetta somma, al cui pagamento sarà provveduto coi mezzi ordinari di tesoreria, sarà versata nell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 16 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 584 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Veduto il Messaggio in data 11 giugno 1912, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Nicastro in provincia di Catanzaro;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Nicastro è convocato pel giorno 7 luglio 1912, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 14 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:*

## N. 560

**Regio Decreto 30 maggio 1912,** col quale, sulla proposta dei ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e dei culti, viene istituito un Collegio di probiviri per l'arte bianca, con sede in Ferrara e con giurisdizione sul territorio di tutta la provincia stessa.

Il predetto Collegio sarà composto di dodici probiviri, dei quali sei industriali e sei operai.

## N. 561

**Regio Decreto 23 maggio 1912,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 1.962.403,98 a L. 2.050.295,25, il canone annuo dovuto allo Stato dal comune di Firenze, a decorrere dall'11 settembre 1911.

## N. 562

**Regio Decreto 23 maggio 1912,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 133.971,75 a L. 134.414,15, il canone di dazio consumo dovuto allo Stato dal comune di Lecce, a decorrere dal giorno 11 gennaio 1911.

## N. 563

**Regio Decreto 23 maggio 1912,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 60.664,20 a L. 62.552,44 il canone annuo di dazio consumo dovuto allo Stato dal Comune di Macerata, a decorrere dal 24 settembre 1911.

## N. 564

**Regio Decreto 19 maggio 1912,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 97.421,17 a L. 97.491,17 il canone annuo di dazio consumo dovuto allo Stato dal comune di Rimini (Forlì), a decorrere dal 1° agosto 1911.

## N. 565

**Regio Decreto 30 maggio 1912,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Borgo Porta Nuova in Bergamo è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Divieto d'esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Civita, in provincia di Cosenza, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 17 giugno 1912.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISI.

Il giorno 16 corrente, in Portacomaro, provincia di Alessandria e in Tesoriera, in provincia di Torino, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici, rispettivamente, di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 17 giugno corrente, in Mazzè e in Villate, provincia di Torino, sono stati attivati al servizio pubblico uffici fonotelegrafici, rispettivamente, di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 17 giugno 1912.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 giugno 1912, in L. 101.09.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

18 giugno 1912.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi |
|---|---|---|---|
| 3.50 % *netto* .... | 98,72 22 | 96,97 22 | 97,08 77 |
| 3.50 % *netto* (1902) | 98,56 25 | 96,81 25 | 96 92 80 |
| 3 % *lordo* ....... | 67,00 — | 65,80 — | 66,48 18 |

# MINISTERO DEL

## DIREZIONE GENERALE DELLE

**Avviso di concorso — A tutto il giorno 11 luglio 1912 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto**

| NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO | | | | COLLETTORIE che ne dipendono | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RISCOS | |
| | | | | | | Esercizi | |
| Numero | COMUNE | PROVINCIA | COMPARTIMENTO | SEDE | Riscossione media in base all'ultimo triennio | 1908-09 | 1909-10 |
| | | | **Primo esperimento.** | | | | |
| 34 | Torino | — | Torino | — | — | 101451 | 86729 |
| 20 | Milano | — | Milano | — | — | 80335 | 81607 |
| 24 | Napoli | — | Napoli | — | — | 89997 | 50123 |
| 114 | Roma | — | Roma | — | — | 60193 | 60988 |
| 290 | Parma | — | Milano | — | — | 34279 | 37520 |
| 76 | Pescia | Lucca | Firenze | — | — | 32272 | 34342 |
| 149 | Candela | Foggia | Bari | Lacedonia | 4031 | 23984 | 27583 |
| | | | | Rocchetta | 1048 | — | — |
| | | | | Sant'Agata | 7929 | — | — |
| | | | **Secondo esperimento.** | | | | |
| 177 | Bologna | — | Firenze | — | — | 68478 | 67521 |
| 44 | Ruvo di Puglia | Bari | Bari | — | — | 30338 | 29219 |
| 327 | Mazzaro del Vallo | Trapani | Palermo | — | — | 32826 | 28408 |
| 184 | Occhiobello | Rovigo | Venezia | Ficarolo | 5032 | 24281 | 25447 |
| | | | | Santa Maria Maddalena | 6420 | — | — |
| | | | **Terzo esperimento.** Con diminuzione del requisito d'aggio del 40 0[0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni. | | | | |
| 92 | Napoli | — | Napoli | — | — | 74066 | 79316 |
| 275 | Santa Maria Capua V. | Caserta | Napoli | — | — | 37020 | 45239 |
| | | | **Quarto esperimento.** Con diminuzione del requisito d'aggio del 50 0[0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo ban co a soli due anni. | | | | |
| 293 | Noto | Siracusa | Palermo | — | — | 41953 | 47590 |
| | | | **Quinto esperimento.** Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti. | | | | |
| 429 | Boiano | Campobasso | Napoli | Baranello | 1578 | 31472 | 35363 |
| | | | | Cantalupo | 3149 | | |
| | | | | San Giuliano | 1978 | | |
| | | | | Sepino | 1944 | | |
| | | | | Vinchiaturo | 2545 | | |

# LE FINANZE

## PRIVATIVE - DIVISIONE IV

personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione.

| PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso | | | | | | Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco | Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere | | ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIONI | | AGGI | | | | | | | |
| | | Esercizi | | | | | | | |
| 1910-11 | Media | 1908-09 | 1909-10 | 1910-11 | Media | | Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623 | Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, num. 623 | |
| 95380 | 94520 | 6150 | 5569 | 5915 | 5878 | 3640 | 3802 | 4378 | |
| 80587 | 80843 | 5313 | 5363 | 5323 | 5333 | 3110 | 3366 | 3833 | |
| 70285 | 70135 | 5698 | 4104 | 4910 | 4904 | 2700 | 3023 | 3404 | |
| 64813 | 61998 | 4507 | 4539 | 4691 | 4579 | 2385 | 2763 | 3079 | |
| 42864 | 38221 | 3256 | 3451 | 3742 | 3483 | 2945 | 1886 | 1983 | |
| 34975 | 33863 | 3136 | 3260 | 3297 | 3231 | 2605 | 1685 | 1730 | |
| 27894 | 26487 | 2458 | 2782 | 2809 | 2683 | 2040 | 1183 | 1183 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64809 | 66936 | 4839 | 4800 | 4692 | 4777 | 5150 | 2922 | 3277 | |
| 29804 | 29787 | 3020 | 2929 | 2982 | 2977 | 2295 | 1477 | 1477 | |
| 25337 | 28857 | 3169 | 2855 | 2580 | 2868 | 2220 | 1368 | 1368 | |
| 27318 | 25682 | 2485 | 2590 | 2758 | 2611 | 1980 | 1111 | 1111 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 96692 | 83358 | 5062 | 5272 | 5968 | 5434 | 3210 | 2068 | 2210 | |
| 71806 | 51355 | 3421 | 3862 | 4972 | 4085 | 3960 | 1421 | 1421 | |
| 56484 | 48659 | 3698 | 3979 | 4257 | 3978 | 3745 | 1141 | 1141 | |
| 44051 | 36962 | 3088 | 3322 | 3802 | 3404 | 2845 | — | — | |

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 11 luglio 1912.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° giugno 1912 per la promozione ad uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .
b) Id. » . . . . in . . . .
c) . . . . . . . . . . . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative.
Roma, addì 1° giugno 1912.

*Il direttore capo della divisione IV*
C. BRUNO.

# MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

## CONSIGLIO DIRETTIVO
### del R. collegio femminile agli Angeli in Verona

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso a sette posti di studio gratuiti, otto semigratuiti ed eventuali di risulta in questo Reale collegio per il prossimo anno scolastico 1912-913.

In base allo statuto organico approvato col R. decreto 2 giugno 1895, n. 392, il concorso è bandito sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

1. I genitori o chi per essi dovranno presentare a questo Consiglio direttivo le istanze in carta da bollo da centesimi 60, corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita della giovanetta, dalla quale risulti non aver essa un'età inferiore ai sei anni nè superiore ai dodici, salvo il disposto dell'art. 25 del citato statuto;

b) attestato di vaccinazione o di superato vaiuolo;

c) attestato medico di sana costituzione fisica atta alla vita di comunità;

d) attestato scolastico degli studi fatti;

e) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dallo statuto; dichiarazione da farsi in carta da bollo da L. 1,20 debitamente registrata;

f) estratto anagrafico della famiglia;

g) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

h) certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

i) i documenti comprovanti la condizione e le speciali benemerenze dei genitori per le opere dell'ingegno, o per servizi prestati nella milizia, nella magistratura o nelle pubbliche amministrazioni.

La scadenza dell'età minima e massima utile per concorrere si riferisce al 30 settembre dell'anno in corso dovendo il godimento del beneficio cominciare col nuovo anno scolastico, e cioè dal 1° ottobre.

2. Per le disposizioni portate dall'art. 38 dello statuto organico, i concorsi si fanno principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori delle concorrenti e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna; entra però come elemento del concorso anche un esame delle candidate proporzionato alla loro età e alla classe a cui devono essere inscritte a norma degli articoli 38 e 42 dello statuto sopracitato; avvertendo che quelle che aspirano ad essere ammesse alla classe prima preparatoria dovranno oltre al diploma di maturità presentare un certificato comprovante la conoscenza delle lingue francese e tedesca sulle quali dovranno pur dare l'esame scritto e orale.

Di regola un posto gratuito non si conferisce di prima nomina, ma deve essere guadagnato per meriti in disciplina e per profitto negli studi dalle alunne godenti già un posto semigratuito.

Le concorrenti saranno a tempo opportuno avvertite del giorno che verrà dal Consiglio direttivo stabilito per dare il sopraindicato esame di concorso.

3. Ogni alunna, entrando nel collegio, deve pagare L. 300 per la provvista del corredo; ed in ciascuno degli anni successivi L. 200 per la sua conservazione e rinnovazione. Deve inoltre depositare nella cassa dell'Istituto, anche se ammessa a posto gratuito, la somma di L. 200 come garanzia dei futuri pagamenti, la quale non viene restituita che quando l'alunna lascia l'Educatorio.

4. Le alunne con posto semigratuito, devono corrispondere la retta annua di L. 450 in quattro eguali rate trimestrali anticipate. Se l'alunna entri a trimestre incominciato paga l'intera retta del trimestre.

5. Se i pagamenti di cui si fa menzione nei precedenti numeri 3 e 4, sono ritardati di 30 giorni, le famiglie debitrici sono invitate a mettersi in regola; se non lo fanno nel termine di altri 15 giorni, possono essere obbligate a ritirare le proprie figliuole.

6. Le alunne provvedute di posto semigratuito possono concorrere ai posti gratuiti ed hanno la preferenza sulle concorrenti esterne, qualunque sia il merito di queste, se nella promozione ottennero nove decimi e durante l'anno dieci in condotta.

7. Le domande devono essere indirizzate e presentate al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, e si avverte che non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti, o per altra ragione non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

8. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto pagante o semigratuito sono dispensati dal presentare i documenti di cui all'art. 1, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*.

9. Si avvertono le famiglie che l'alunna che abbia ottenuta la ammissione nel Collegio viene visitata dal medico dell'Educatorio, ed occorrendo anche da altro medico, affinchè il Consiglio direttivo possa giudicare se la giovinetta debba o no essere accolta nel Collegio.

Verona, 1 giugno 1912.

Il presidente
*E. Calderara.*

Il consigliere
*G. B. Zoppi.*

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO** — Martedì, 18 giugno 1912

*Presidenza del presidente* MANFREDI.

La seduta comincia alle ore 15.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

*Ringraziamenti.*

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti del sindaco di Genova e del figlio del defunto senatore Doria per le condoglianze loro inviate.

*Per un progetto di legge.*

PRESIDENTE. Leggo una lettera del ministro della marina, il quale prega il Senato di voler trasmettere il disegno di legge per le linee celeri dell'Egitto allo stesso ufficio centrale che esamina il disegno di legge per i servizi postali e commerciali marittimi.

(Il Senato consente).

*Presentazione di relazioni.*

MELE. Presenta la relazione al disegno di legge:

Costituzione in comune di San Nicola Arcella, frazione del comune di Scalea.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai Reali carabinieri in servizio dei Reali arsenali marittimi.

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.

Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie.

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (N. 740).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame dei capitoli.

BISCARETTI, segretario. Ne dà lettura.

Senza discussione sono approvati tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, il bilancio dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato coi relativi riassunti e gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

*Presentazione di relazioni.*

ROLANDI-RICCI. Presenta la relazione al disegno di legge:

« Servizi postali e commerciali marittimi ».

RIOLO. Presenta la relazione al disegno di legge: « Provvedimenti sulle decime agrigentine ».

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 796).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati tutti i capitoli, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

*Presentazione di relazione.*

MELE. Presenta la relazione al disegno di legge:

Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza.

*Approvazione di un disegno di legge.*

DI PRAMPERO, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge, che è approvato senza osservazioni e rinviato allo scrutinio segreto:

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra (832).

La seduta termina alle ore 17,30.

### CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 18 giugno 1912

*Presidenza del presidente* MARCORA.

La seduta comincia alle 14,5.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato

*Interrogazioni.*

GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti, risponde all'on. Podrecca, il quale chiede se la lettura, nei processi penali, di centinaia di lettere amorose, date dal giornalismo in pascolo quotidiano alla morbosa curiosità del pubblico, risponda ai fini dell'educazione, della moralità e della giustizia.

Dichiara di non poter fare apprezzamenti sulle speciali contingenze, che durante un dibattimento possono consigliare la lettura di siffatti epistolari.

Nota che, d'altra parte, correttivo agli inconvenienti, che da siffatta lettura potrebbero derivare, è la facoltà consentita al magistrato di ordinare che il processo sia trattato a porte chiuse.

Se poi qualche giornale, contrariamente alle disposizioni dell'editto della stampa, pubblica i documenti letti nei processi a porte chiuse, è passibile delle pene che l'editto stesso sancisce. Infatti, quando infrazioni di tal genere si sono lamentate, l'autorità giudiziaria ha proceduto contro i trasgressori.

E ciò ha fatto anche contro vari giornali, che si sono resi colpevoli di pubblicazione continuata dei resoconti di un processo che si sta ora svolgendo in Roma.

Poichè è stato soppresso il sequestro preventivo, null'altro si può fare per impedire quanto l'interrogante deplora. Confida tuttavia che la stampa attinga al sentimento della propria dignità quel riserbo, che nessuna autorità le può imporre. (Bene!)

PODRECCA, mantenendosi anch'egli in un campo generale e obiettivo, e senza invocare restrizioni nel rito penale o contro la stampa, ha voluto farsi eco del senso di disgusto diffuso nella parte migliore della pubblica opinione per le pubblicazioni indiscrete di atti processuali, che sono eccitatori di morbose malsane passioni, mutando il tempio della giustizia in una cattedra di depravazione (Bene!)

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Colonna di Cesarò, dichiara che non venne nè cancellato nè ridotto lo stanziamento inscritto nel bilancio comunale di Letojanni (Messina) per il progetto di costruzione della strada comunale Letojanni-Gallodoro.

Soltanto la Giunta provinciale amministrativa osservò che, trattandosi di spesa straordinaria, occorreva provvedere con fondi straordinari a norma del regolamento per l'esecuzione della legge.

COLONNA DI CESARÒ, prende atto con soddisfazione, e racco-

manda che lo stanziamento pel comune di Gallodoro sia approvato anche dalla speciale Commissione istituita presso il Ministero dell'interno.

*Giuramento.*

MIRABELLI ERNESTO, giura.

*Sulla salute del deputato Casalini.*

PRESIDENTE, comunica di avere, secondo il desiderio espresso alla Camera, assunto informazioni sulla salute del deputato Casalini, colto domenica in Savona da improvviso malore; e di aver ricevuto notizie dal prefetto di Torino che l'on. Casalini è stato trasportato in quella città, e che le sue condizioni sono notevolmente migliorate (Vive approvazioni).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica ».

SCALINI ricorda che il presente disegno di legge venne dinanzi alla Camera dopo alcuni anni di aspettazione, durante i quali le condizioni dell'industria serica andarono peggiorando.

Il primitivo disegno di legge, presentato dall'on. Raineri durante il Ministero Luzzatti, aveva accolto quello, che era come il caposaldo delle proposte della Commissione reale d'inchiesta sulla seta, e cioè la formazione di un Istituto serico italiano.

Ma la Commissione parlamentare, d'accordo con l'attuale Ministero, ha soppresso tale istituto sostituendolo con altre disposizioni e prima fra tutte la istituzione di un Consiglio per gli interessi serici presso il Ministero di agricoltura.

Si duole della mancata creazione dell'istituto serico; e non può dichiararsi persuaso delle ragioni, per le quali si è creduto di abbandonarlo, affermando che un esame più profondo avrebbe forse dissipato i dubbi e le diffidenze sorte contro di esso.

Nota che non tutti i rami della produzione e della industria serica possono dirsi ugualmente colpiti dalla crisi, della quale soffrono in specialissimo modo la filatura e la torcitura.

Esamina le cause permanenti e transitorie, che hanno determinato la ingente diminuzione della produzione del bozzolo, senza però che ne soffra sensibilmente la bachicoltura. Dimostra altresì che non si trova in disagio nemmeno la tessitura.

Invece la filatura ha bisogno di efficaci rimedi; e soprattutto che la produzione del bozzolo sia estesa anche nel Mezzogiorno d'Italia, liberando l'industria italiana dalla soggezione dall'estero per la materia prima, che ora è costretta ad importare in così larga misura.

Ciò è tanto più consigliabile, perchè la coltura del baco da seta riesce ottimamente nelle nostre provincie meridionali. Del resto le statistiche dimostrano che sotto la dominazione borbonica le provincie meridionali furono produttrici di bozzoli.

Non è nemmeno fondato il timore che la produzione meridionale possa diminuire il prezzo della materia prima a danno della bachicoltura delle provincie settentrionali; perchè l'aumento della produzione sarà facilmente assorbito, dato specialmente il continuo incremento del consumo mondiale della seta.

Accenna all'ingentissimo aumento della produzione e dell'esportazione delle sete in Giappone nell'ultimo ventennio; rilevando particolarmente come l'industria giapponese abbia rapidamente conquistato i mercati americani, sui quali l'industria italiana ha subìto, invece, perdite sempre maggiori.

Esamina quindi le condizioni della produzione e del consumo in Europa, raffrontando anche il consumo medio europeo col consumo medio nord-americano, per dedurne che non può essere difficile di fare assorbire dall'Europa una maggior produzione.

Confuta altri argomenti addotti contro l'estensione della coltura del gelso nel mezzogiorno, non credendo fondata neppure la obiezione della mancanza di caseggiati. Invita perciò l'onorevole ministro a ripristinare le disposizioni del primo disegno di legge per l'incremento della bachicoltura nelle nostre provincie meridionali.

Dichiara poi di accettare con viva soddisfazione le altre parti del disegno di legge, che tendono alla difesa ed allo sviluppo così della produzione come dell'industria della seta.

Raccomanda poi che si applichino con criteri equi, e soprattutto costanti, le gravezze fiscali.

Espone infine le ragioni di pura equità che lo inducono a chiedere la soppressione del dazio di uscita sui cascami di seta; soppressione che dovrebbe aver luogo gradualmente nel triennio, così da por fine ad una duplice protezione, della quale nessun'altra industria gode in Italia.

Nota che tale soppressione risponde a desideri più volte espressi da industriali e da enti, ed alla stessa precisa proposta della Commissione reale.

Spera perciò che, almeno su questo punto, la Camera vorrà accogliere i voti dei setaiuoli italiani. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

CHIESA EUGENIO, si unisce alla meraviglia espressa dall'on. Scalini pel fatto che, dopo le proposte della Commissione Reale, pienamente accolte nel disegno di legge dell'on. Raineri, nel nuovo testo non si sia più creduto di comprendere la soppressione del dazio di uscita sui cascami di seta.

Eppure sulla soppressione si era già di accordo ed importantissime Associazioni seriche hanno costantemente espresso il voto favorevole alla soppressione.

Tale dazio di uscita costituisce un privilegio di ingiustificata protezione; e non si può neppure essere indotti a mantenerlo per il reddito che lo Stato ne ritrae, essendo questo irrilevante.

Nè gli interessi della piccola, se pur largamente proficua, industria dei cascami possono prevalere sui grandi interessi della industria serica; tanto più che i vantaggi della protezione non sono risentiti soltanto dalla industria italiana dei cascami, ma dalla industria estera della stessa specie, con la quale quella italiana ha formato il trust.

Si aggiunga che questa industria dei cascami, la quale dà dividendi così elevati al capitale, mantiene la mano d'opera a salarii bassissimi; il che renderebbe ancor meno giustificato il mantenimento di un privilegio ad una industria che ne usa così malamente.

Nè può nemmeno dirsi che l'industria dei cascami, secondo viene affermato da alcuni, sarebbe rovinata dalla soppressione del dazio di uscita, il quale, in teoria, è stato condannato anche dall'onorevole relatore, e la cui abolizione porrebbe in grado i filandieri di sostenere meglio la concorrenza estera.

Conclude ricordando che fin dal 1892 l'on. Giolitti, allora ministro delle finanze, diceva che il dazio protettore sui cascami avrebbe dovuto, col tempo, sparire (Interruzioni dell'onorevole presidente del Consiglio).

Sono ormai passati 20 anni, e il tempo della soppressione di quel dazio deve pur essere venuto! (Approvazioni).

DELLA PORTA, segnalando la gravità di una crisi, che colpisce la principale industria esportatrice del paese, e della quale conviene avvisare la causa precipua nella concorrenza del Giappone, riconosce che i rimedi non possono essere che d'ordine complesso e con effetti a lunga scadenza.

Si duole però che il concetto organico e geniale di Luigi Luzzatti, di un Istituto serico italiano, come ente autonomo, sia stato abbandonato.

Il concetto dell'on. Luzzatti era di fare per le sete quello che si è fatto per gli zolfi e per gli agrumi. Esso significava l'intervento positivo dello Stato a tutela della sericoltura.

A questo concetto si sostituisce quello di un Consiglio per gli interessi serici. Non è molto. Purtuttavia accetta la proposta come un primo passo e come un pegno che si farà di più nell'avvenire.

Circa la composizione di questo Consiglio, annuncia alcuni emendamenti diretti a far sì che in esso i vari interessi siano equamente rappresentati.

Afferma che solo un complesso di provvedimenti fra loro coordinati potrà fare uscire l'industria serica dalle presenti distrette.

Esamina le singole disposizioni, sottoponendo al ministro varie raccomandazioni, e annunziando anche a questo proposito alcuni emendamenti.

A coloro, che in questa occasione hanno parlato d'interessi in movimento, risponde trattarsi di rispettabili interessi, che si fanno valere lealmente, alla luce del sole.

Dà poi ragione di un ordine del giorno, col quale in conformità del voto espresso dalla Commissione, chiede che in una prossima propizia occasione venga soppresso il dazio d'uscita sui cascami di seta.

Invoca su questa importante questione una solenne manifestazione della Camera; dimostrando come nel frattempo tutti gli interessi potranno essere opportunamente conciliati e preparati al nuovo regime (Approvazioni — Congratulazioni).

VALVASSORI-PERONI segnala anch'egli la urgente necessità di provvedimenti diretti a contrastare la formidabile concorrenza straniera, adducendo l'esempio di quello che si fa in altri Stati.

Accenna alle varie crisi attraversate dall'industria serica in Italia, e fa voti che il Consiglio serico, che ora viene istituito, possa tracciare la via per risollevarne le sorti.

Espone un complesso di provvedimenti, che, a suo avviso, dovrebbero essere sottoposti allo studio del nuovo Consiglio; e domanda, tra l'altro, se non sarebbe possibile un accordo col Giappone per paralizzare le disastrose conseguenze della reciproca concorrenza nel campo di questa industria.

Si intrattiene sul moderno indirizzo dell'industria serica; e confida che in questa nuova via essa sarà anche dal Governo efficacemente sostenuta.

Desidera che sia soprattutto incoraggiata la bachicoltura nell'Italia meridionale, che fu un giorno diffusa e florente.

Esprime il desiderio che nella composizione del Comitato del nuovo Consiglio serico entrino a parità gli elementi agricoli e industriali.

Conclude raccomandando alle cure del Governo le sorti dell'industria della seta, i cui interessi sono vitali pel nostro paese (Approvazioni).

DE NAVA, prendendo la parola per far brevi dichiarazioni, intende che il suo intervento nella discussione abbia questo significato: affermare che siamo di fronte ad uno dei più grandi interessi nazionali. La industria della seta per la sua intrinseca importanza, per i legami, che ha con l'agricoltura, per i benefici, che arreca a centinaia di migliaia di umili famiglie, per l'influenza, che esercita nel mercato internazionale dei valori essendo la più grande industria esportatrice, è tale che le sue sorti devono essere considerate come indissolubili dalle sorti dell'economia nazionale.

Qualunque sacrifizio fosse indisepnsabile per assicurarne la vita sarebbe delitto non sopportarlo.

Purtroppo attualmente questa industria, per tradizione essenzialmente italiana, attraversa gravi difficoltà.

Non é certo facile escogitare rimedi per incoraggiarla. Ciò dimostra anche la stessa Commissione d'inchiestá, con le sue conclusioni. Ma bisogna anche guardarsi dall'eccessivo scetticismo e dal dottrinarismo impenitente, i quali consigliano l'inerzia, mentre gli altri popoli non risparmiano sforzi per proteggere l'industria della seta.

L'Italia deve sopportare la spietata concorrenza di paesi, che mediante l'intervento dello Stato apprestano a questa industria armi di offesa contro il nostro paese. Basta citare ciò che hanno fatto e fanno il Giappone, la Francia, l'Austria, l'Ungheria.

L'Italia non può restar disarmata senza pericolo di essere sopraffatta.

Saluta questo disegno di legge come il primo passo nella via di una legislazione, che deve metterci almeno alla pari con gli altri paesi concorrenti.

Si è notato da qualcuno che i provvedimenti di favore, che potrebbero servire ad aumentare la produzione, mal si conciliano con la crisi, che consiglierebbe una riduzione; ma si tratta di un sofisma, poichè le agevolazioni e gli aiuti appena saranno sufficienti a tenere in vita l'industria nello stato attuale.

Loda il Ministero per aver mantenuto gli stanziamenti abbastanza larghi, per gli incoraggiamenti alla gelsicoltura e bachicoltura, visto che il primo provvedimento, unanimemente invocato dalla Commissione d'inchiesta, consiste appunto nel favorire l'aumento della produzione dei bozzoli, specie in alcune regioni.

Confuta le mal celate opposizioni a questo provvedimento, osservando che tale incoraggiamento non porterà un aumento nella produzione della seta; ma servirà soltanto a produrre in paese tutta la materia prima; poichè oggi dobbiamo ricorrere all'estero per circa 25 milioni di chilogrammi, con una spesa di circa 60 milioni.

Afferma che tale aumento di produzione non deprimerà i prezzi dell'attuale produzione interna, ma soltanto sottrarrà i filatori agli impicci ed alle maggiori spese di trasporto per l'importazione dei bozzoli esteri.

Chiarisce poi che non si tratta di favorire una grande trasformazione delle attuali colture, il che sarebbe un errore, ma solamente di incoraggiare una produzione complementare.

Cita in proposito la Commissione d'inchiesta sui contadini del Mezzogiorno.

Desidererebbe quindi che il Ministero ripristinasse l'articolo del progetto governativo concernente i premi alle coltivazioni dei gelsi.

Esamina brevemente le relazioni tra gli allevatori e produttori dei bozzoli ed i filatori; ed osserva che la fortuna degli uni e degli altri può fondarsi soltanto sopra una concorde cooperazione; mentre l'attuale sfiducia dei produttori di bozzoli, e la gara inconsulta dei filatori per l'accaparramento della materia prima, finirebbero con rovinare gli uni e gli altri.

Spiega le ragioni, che i profani non comprendono, per le quali spesso i filatori si sobbarcano a prezzi non convenienti. Ma nota che sarebbe una pericolosa illusione per i produttori di bozzoli sperare che simile situazione possa durare indefinitivamente.

Chiede al ministro schiarimenti ed assicurazioni sul modo come intende applicare la legge, per quel che riguarda gli aiuti alla gelsicoltura ed alla bachicoltura; e cioè quali saranno gli organismi locali destinati ad attuare i provvedimenti.

Si augura che gli stanziamenti non vadano dispersi in spese burocratiche, ma che vadano ad effettivo benefizio degli agricoltori.

Nell'attesa che la produzione interna si accresca si appalesano indispensabili le agevolazioni, instentemente domandate, nelle tariffe dei trasporti; e si augura che non si attenderà la conclusione della Commissione per la semplificazione delle tariffe onde concedere queste agevolazioni.

Accenna alla proposta dell'istituto serico, abbandonata ora dal Governo e dalla Commissione.

Non intende entrare in un aspro e delicato dibattito. Ma osserva che l'istituto avrebbe potuto giovare a raggiungere indirettamente un grande obiettivo: l'organizzazione dell'industria, che ora è disorganizzata e troppo individualista.

Nelle colossali competizioni internazionali gli organismi deboli sono destinati ad essere sopraffatti. Questo spiega perchè le industrie esportatrici dei grandi paesi, come la Germania, si vedano costrette ad unirsi in potenti Associazioni.

Due grandi paesi si contendono nel campo della seta l'impero del mondo: il Giappone e l'Italia. Sorrideva alla mente di un nostro illustre collega, l'on. Luzzatti, la geniale concezione di una grande intesa, che potesse assicurare il florido sviluppo dell'industria in entrambi i paesi, senza guerre terribili che lasciano morti e feriti.

Tale concezione non potrebbe attuarsi se non fosse appoggiata ad una organizzazione nazionale dell'industria.

Allo stato delle cose non è il caso di insistere per il momento; ma l'oratore si augura che la mente acutissima del ministro non

trascurerà lo scrupoloso studio di questi formidabili problemi e che essi saranno oggetto di accurato esame, da parte del Consiglio per la seta, la di cui istituzione egli approva.

Noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per non far decadere un'industria, che manda in tutto il mondo il prezioso prodotto, simbolo tradizionale del lavoro, della abilità, del buon gusto della nostra razza (Vive approvazioni — Congratulazioni).

TAVERNA esamina, anche sui dati statistici, le condizioni del'a sericoltura italiana negli ultimi anni, specialmente in rapporto allo straordinario sviluppo della industria giapponese, dovuto soprattutto alla grande diffusione data alle scuole, alla fondazione di cooperative di produttori e così via.

Invece in Francia, nonostante provvedimenti governativi ben più costosi, i risultati sono stati scarsissimi. E ciò perchè le condizioni economiche della Francia sono tali che la bachicoltura non è considerata sufficientemente rimunerativa.

Anche in Italia, specialmente nelle regioni più prospere, la mano d'opera si svia continuamente e sempre più per dedicarsi a lavori più rimunerativi.

È quindi assolutamente necessario procurare di aumentare la produzione diminuendone il costo.

A tale scopo sarà utile diffondere in tutte le regioni italiane il sistema di cultura adottato nel Friuli, proponendosi anche di risolvere il problema della costruzione di fabbricati adattati alla bachicoltura.

Si associa all'on. Scalini nel sostenere l'opportunità di promuovere sempre più la bachicoltura nell'Italia centrale e meridionale, poichè non si può aver fiducia di sviluppare maggiormente la cultura del bozzolo nell'Italia settentrionale, date le sue condizioni economiche.

Crede che ormai non sia facile dare incremento alla cultura, nemmeno nel Mezzogiorno perchè anche in esso essendosi elevato il costo della mano d'opera, difficilmente si otterrà un costo di produzione, che possa reggere la concorrenza con la produzione dell'Estremo Oriente.

Insomma la produzione della seta è adatta ormai soltanto ad un paese povero, a meno che il costo della mano d'opera non si elevasse notevolmente anche in Giappone ed in Cina.

Se ne deve dunque dedurre che l'industria della seta difficilmente potrà sostenere in Italia.

Raccomandasi perciò alla Camera l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerata la difficile situazione in cui sono posti i bachicultori e gl'industriali della seta dalla concorrenza fatta dall'Estremo Oriente, divenuta ora quasi insostenibile a cagione della differenza dei salari, approvando il presente progetto di legge, fa voti acciocchè sia studiato il modo con cui sostituire nell'economia nazionale questa industria, quando per ragioni economiche essa sia posta nell'impossibilità di sostenersi ».

(Approvazioni — Congratulazioni).

RAINERI, avendo presentato, come ministro di agricoltura, il disegno di legge che ora si discute, desidera dichiarare che, pur avendo creduto allora di accogliere le conclusioni della Commissione reale, trova però che, anche nella forma assunta ora dal disegno di legge nel testo concordato tra Ministero e Commissione, esso dimostra da parte del Governo e del Parlamento una viva e benefica sollecitudine per la grande industria serica.

In quanto all'Istituto serico, al quale si è creduto rinunciare, ritiene ingiustificato il timore che esso avrebbe permesso agli industriali filandieri di organizzarsi contro gli agricoltori produttori di bozzoli.

D'altra parte, anche se ne fosse veramente derivata una organizzazione industriale, essa avrebbe avuto, per contraccolpo, l'utile risultato di spingere anche i bachicultori ad organizzarsi efficacemente.

Crede poi che convenga porsi sulla via, seguita con tanto successo dal Giappone, della diffusione della istruzione serica sotto ogni forma ed in ogni ambiente. Ma crede anche che ciò non basti, e che il futuro Consiglio per gli interessi serici debba vivamente preoccuparsi di recare tra i produttori e allevatori di bachi le forme moderne di organizzazione economica.

Conviene con quanto è stato detto, che cioè la bachicoltura è industria che si adatta a paesi a basso tenore di salario. Ma osserva che non si può calcolare la mano d'opera agricola, e specialmente quella per l'allevamento del baco da seta, coi criterî coi quali si valuta la mano d'opera industriale.

Il segreto della grande prosperità della bachicoltura giapponese consiste appunto nell'averla resa industria eminentemente casalinga.

Crede che le condizioni dell'Italia meridionale, al cui risorgimento economico tutti tendono con intenso amore, consentano e consiglino di promuovere e di rinnovare la bachicoltura nel Mezzogiorno. E confida che la soppressione di alcuni articoli nel disegno di legge non significhi abbandono dell'idea della bachicoltura nel Mezzogiorno.

Avrebbe veduta volentieri conservata la disposizione, con la quale si sopprimeva il dazio di uscita pei cascami di seta; soppressione che si è creduto, invece, differire ad altro tempo. Ma non perciò darà meno volentieri il suo voto a questo disegno di legge, che provvede ad uno dei più alti e vitali interessi del nostro paese Vive approvazioni — Congratulazioni).

BERTOLINI, relatore, constata che nessuno degli oratori ha proposto di ritornare alla idea dell'Istituto serico italiano.

Rileva che in tale Istituto l'elemento agricolo avrebbe avuto una scarsa rappresentanza, e avrebbe perciò potuto suscitare sospetti nei bachicultori.

Invece nel Consiglio serico tutti i diversi interessi saranno ugualmente rappresentati.

Inoltre quell'Istituto, cui pure delegavansi importanti funzioni di Stato, sarebbe stato pur sempre un ente di carattere e di interesse privato.

Afferma il preciso dovere dello Stato di venire in aiuto di una industria così importante nel nostro paese, e che ora trovasi in grave crisi principalmente pel fatto della concorrenza giapponese.

È perciò che la Commissione accolse anzitutto l'idea del Consiglio serico, come organo direttivo e massimo dell'azione governativa per la tutela degli interessi della sericoltura italiana.

In questo Consiglio tutti gli interessi saranno, e si potrà dirlo, *equamente* rappresentati. E fra i membri di nomina governativa potrà aversi un rappresentante della classe operaia.

Questo Consiglio avrà la missione precipua di migliorare tecnicamente l'industria ed il commercio della seta.

Viene a trattare del dazio d'uscita sui cascami, e dichiara che non ne fu proposta l'abolizione, perchè esso è coordinato col dazio d'entrata dei filati nostri, in altri paesi, e col dazio d'entrata dei filati esteri in Italia.

L'industria dei cascami, è ora prospera. Giova sperare che resisterebbe anche all'abolizione del dazio.

Ma intanto, mentre il beneficio per i filandieri sarebbe minimo, la Commissione non poteva non preoccuparsi della grande probabilità di una guerra nella famiglia stessa dei setaioli, mentre tutti sono incalzati dalla concorrenza asiatica.

Inoltre ci andiamo appressando alla scadenza dei trattati commerciali, ed in questa occasione la questione potrà trovare più acconcia soluzione.

È stata affermata la necessità di intensificare la produzione del bozzolo, dove questo già è coltivato, e di introdurlo dove non esiste.

L'oratore fa voti che questo intento possa essere conseguito là dove le condizioni locali lo consentano.

Estendere la cultura del baco dove non esista, esige immobilizzazione di capitale e abbondanza di mano d'opera a buon mercato.

Ora non si può non riconoscere che le prospettive della bachicoltura sono particolarmente oscure per effetto della concorrenza sempre crescente del Giappone e di quella maggiore che potrà venire dalla China.

Perciò non conviene incoraggiare artificiosamente la bachicoltura dove non esiste e non vi siano condizioni favorevoli.

Nel giungere a questa conclusione, l'oratore fu esitante e volle esservi assicurato dagli uomini più sostanzialmente rappresentativi del Mezzogiorno.

La sua esitazione dipendeva dall'accusa, che gli fu fatta quando era ministro dei lavori pubblici, di non essere favorevole agli interessi del Mezzogiorno.

Questa accusa gli venne perchè aveva riscontrato che troppe promesse s'erano fatte al Mezzogiorno, e che era doveroso astenersi da nuove promesse provvedendo, come ha fatto, ad adempierle.

Ebbe però torto di avere ecceduto nel non confortare i fatti con le parole.

Ma oggi che il corso delle cose gli ha reso giustizia, è lieto di potere affermare, come sempre ha pensato, che nell'equilibrio delle regioni italiane da ottenersi stimolando il risorgimento del Mezzogiorno, sta l'essenziale condizione della stabilità e del progresso della patria. (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, rileva che la discussione di oggi ha dimostrato una perfetta e fondamentale concordia nella viva preoccupazione per la sorti della grande industria serica.

Ed anche nella scelta dei mezzi per venire ad essa in aiuto non vi è in fondo notevole dissenso; poichè si tratta di procedere sperimentalmente.

Stabilito che si tratta soprattutto di raccogliere e coordinare le energie disgregate di una produzione lasciata finora troppo a se stessa, si vedrà a mano a mano se sia utile scegliere provvedimenti diversi da quelli che ora si adottano.

Frattanto è sembrata opportuna la costituzione del Consiglio per gli interessi serici; ma nessuno pensa intransigentemente che, se l'esperienza lo mostrasse necessario, non si dovesse ricorrere a qualche altro mezzo per raggiungere lo scopo.

Quanto poi alla bachicoltura nell'Italia meridionale pensa che non si debba artificialmente stimolare, ma che si debbba invece aiutare là dove naturalmente si viene svolgendo.

Osserva in proposito che nell'Italia meridionale vi sono regioni di estrema povertà, e che mal quindi si potrebbero adottare provvedimenti di carattere generale.

Non consente nella sfiducia espressa dall'on. Taverna per l'avvenire della industria serica, ma crede che sarebbe dannoso e pericoloso diffondere nel Mezzogiorno il convincimento che la gelsicoltura possa vantaggiosamente sostituire altre colture agrarie.

Viene poi al problema della soppressione del dazio d'uscita pei cascami di seta e osserva che, per molteplici ragioni, conveniva in questo momento non suscitare nemmeno parziali malcontenti e non ritoccare il regime doganale.

Il regime doganale dovrà essere soggetto a profondo esame; non mancherà dunque tempo e modo di trattare adeguatamente la questione.

Ora intanto è bene e giusto unirsi tutti nel desiderio di sollevare la industria serica che ha per tutta l'Italia tanta e così varia importanza e tanta fulgida gloria di tradizioni.

Questo disegno di legge segna il proposito di affrontare, anche con maggiore ampiezza e soprattutto con più sicura cognizione nell'avvenire, l'arduo problema della sericoltura: con tale animo e con la certezza di ben provvedere al bene della patria, il Governo invita la Camera a dare il suo voto al disegno di legge. (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

DELLA PORTA e DE NAVA, convertono in raccomandazioni i loro ordini del giorno.

CABRINI, all'art. 1, insieme con gli onorevoli Rondani, Quaglino e Turati, propone che, a far parte del Consiglio per gl'interessi serici, entrino, anzichè tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari e tre di associazioni industriali seriche, due rappresentanti di associazioni di lavoratori della terra e due rappresentanti di associazioni operaie seriche.

Dichiara però che non insisterebbe nell'emendamento, se l'onorevole ministro accettasse il concetto esposto dall'onorevole relatore d'includere almeno un operaio nel Consiglio serico.

DE NAVA aveva proposto di includervi anche un rappresentante degli industriali delle provincie di Reggio Calabria e Messina; ma non insiste nell'emendamento. dati gli affidamenti dell'onorevole relatore, che il ministro terrà conto di tali desideri nella scelta dei membri da nominarsi per decreto reale.

DELLA PORTA aveva proposto che si dicesse che i vari rami della produzione e dell'industria serica fossero rappresentati nel Consiglio in proporzione della rispettiva loro importanza economica.

Non insiste, poichè l'onorevole relatore e l'onorevole ministro hanno dichiarato di volere che tale rappresentanza sia equamente distribuita.

SCALINI raccomanda che a far parte del Consiglio per gli interessi serici sia chiamato anche qualche rappresentante dei confezionatori del seme-bachi.

NITTI, ministro di agricoltra, industria e commercio, accetta la raccomandazione dell'onorevole Scalini; assicura l'onorevole Cabrini che disporrà nel regolamento per l'inclusione di un operaio nel Consiglio serico.

DELLA PORTA, DE NAVA, CABRINI non insistono.

(Si approva l'articolo 1).

DELLA PORTA e SCALINI, all'art. 2, propongono di aggiungere, oltre agli altri scopi pei quali debbono erogarsi i fondi destinati all'industria serica, anche quello di promuovere ed organizzare la vendita in comune delle sete.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, e BERTOLINI, relatore, accettano.

(Si approva l'art. 2 con tale aggiunta — Si approva anche l'articolo 3).

PRESIDENTE, all'art. 4 avverte che Ministero e Commissione accettano che i premi e i sussidi di incoraggiamento per la gelsicoltura possano darsi oltre che ad associazioni agrarie o consorzi di agricoltori anche ad altri enti privati.

SCALINI, DELLA PORTA, CABRINI, non insistono negli emendamenti presentati, poichè sono stati sostanzialmente accolti dalle modificazioni del Governo e della Commissione.

(Si approva l'art. 4 così emendato).

DELLA PORTA, all'art. 5, propone che si disponga lo sconto a saggio di favore anzichè lo sconto diretto.

Propone altresì che l'eccedenza consentita per tale sconto alla Banca d'Italia sia portata da 10 a 15 milioni.

Propone infine che lo sconto di favore su note di pegno si possa fare, oltre che per deposito di sete, anche per deposito di bozzoli e cascami.

SCALINI, propone che all'art. 5 si sostituisca il seguente:

« Per lo sconto diretto e indiretto a saggi di favore delle note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti sopra depositi di sete, bozzoli e cascami, nonchè per le anticipazioni in conto corrente garantite sopra fedi di deposito di seta, bozzoli e cascami, gli Istituti di emissione possono eccedere i limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204, nelle misure seguenti:

La Banca d'Italia per L. 10.000.000
Il Banco di Napoli per L. 5.000.000
Il Banco di Sicilia per L. 2.000.000

Per fruire di questa facoltà gli Istituti devono mantenere il saggio di favore per le operazioni sulle materie seriche ancora quando lo sospendano per le altre ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che non si può accettare l'emendamento dell'on. Scalini perchè tutte le industrie chiederebbero altrettanto,

BERTOLINI, relatore, dichiara che la Commissione, d'accordo col Ministero, può accettare soltanto l'aggiunta proposta dall'on. Della Porta per i depositi di bozzoli e cascami.

(Gli altri emendamenti sono ritirati — Si approva l'art. 5 — Si approva altresì l'art. 6).

SCALINI, all'art. 7, propone che la dotazione del museo presso la scuola industriale di setificio in Como sia aumentata, anzichè di 20.000, di 40.000 lire.

Propone poi la seguente aggiunta:

« Presso la R. scuola industriale di setificio verrà fondato un istituto di carattere scientifico e pratico, con annesso laboratorio, il quale attenderà in modo speciale a tutti i problemi che interessano le industrie della trattura e della torcitura ».

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, e BERTOLINI, relatore, non accettano.

SCALINI non insiste.

(Si approvano gli articoli 7, 8, 9 e 10).

SCALINI, all'art. 11, aveva proposto che, invece di provvedere allo speciale insegnamento di bachicoltura nelle scuole superiori d'agricoltura, si stabilisse l'istituzione di apposite cattedre, ma non insiste.

(Si approva l'art. 11).

SAMOGGIA, all'art. 12, propone che si dia facoltà d'istituire corsi speciali di bachicoltura e di gelsicoltura; oltre che presso le stazioni sperimentali e le scuole superiori d'agricoltura, anche presso le cattedre ambulanti d'agricoltura specialmente designate.

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, e BERTOLINI, relatore, non accettano.

(Si approva l'art. 12).

DE NAVA, all'art. 13, chiede che sia istituito uno speciale insegnamento della bachicoltura nel comune di Villa San Giovanni da aggregarsi alla cattedra ambulante di Reggio Calabria.

SCALINI, propone che l'aumento di L. 100.000 all'apposito capitolo del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, oltre che in contributi alle cattedre ambulanti d'agricoltura, serva eziandio per la diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e bachicoltura.

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, e BERTOLINI, relatore, propongono un nuovo testo dell'articolo del quale si accoglie l'emendamento dell'on. Scalini e si dà modo di soddisfare il desiderio espresso dall'on. De Nava.

L'art. 13 viene quindi così formulato:

« Il capitolo 131 del bilancio in corso del Ministero d'agricoltura, industria e commercio a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-1913 è aumentato di L. 100.000 da erogarsi in contributi alle cattedre ambulanti d'agricoltura, per la diffusione di pratiche razionali di gelsicultura e bachicultura anche con speciali insegnamenti ad esse aggregati ed istituiti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la cattedra ambulante ».

(Si approva l'art. 13 del nuovo testo concordato).

(Si approva altresì l'art. 14).

SCALINI, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Il dazio d'uscita sui cascami di seta è soppresso. Tale soppressione avrà luogo gradualmente nel triennio ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, e BERTOLINI, relatore, non possono accettarlo.

SCALINI, insiste, trattandosi di una questione di principio, e di un provvedimento che arrecherebbe un immediato beneficio alla sericoltura.

(Non è approvato).

(Si approva l'art. 15 e ultimo del disegno di legge).

*Presentazione di relazioni.*

STRIGARI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera (481).

CALISSANO, ministro delle poste e di telegrafi, presenta la relazione sui servizi affidati all'amministrazione telefonica.

DELLA PORTA presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano (1181).

CHIMIENTI presenta la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della R. Accademia navale (Modificato dal Senato) (903-*B*).

*Votazione segreta.*

PRESIDENTE, indice la votazione segreta.

DE AMICIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Concessione d'indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-913, agl'impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei Comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1147):

Favorevoli . . . . . . . . . . 229
Contrari . . . . . . . . . . . 16

(La Camera approva).

Convenzione per la costruzione delle cliniche e il riordinamento edilizio dell'ospedale per provvedere al completo e definitivo assetto edilizio della R. Università di Pisa (1150):

Favorevoli . . . . . . . . . . 226
Contrari . . . . . . . . . . . 19

(La Camera approva).

Convenzione per l'assetto edilizio della R. Università di Genova (1151):

Favorevoli . . . . . . . . . 222
Contrari . . . . . . . . . . . 23

(La Camera approva).

Erogazione delle somme offerte dalla nazione per l'incremento della flotta aerea (1159):

Favorevoli . . . . . . . . . 227
Contrari . . . . . . . . . . 18

(La Camera approva).

Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali (1168):

Favorevoli . . . . . . . . . . 230
Contrari . . . . . . . . . . . . 15

(La Camera approva).

Codice di procedura penale (1066)

Favorevoli . . . . . . . . . 224
Contrari . . . . . . . . . . . 21

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbruzzese — Abignente — Agnetti — Aguglia — Albanese — Amato — Amici Venceslao — Angiulli — Astengo.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettòlo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bizzozero — Boitani — Bonomi Ivanoe — Boselli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Calissano — Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Campanozzi — Canevari — Cannavina — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Carugati — Casalegno — Cavagnari — Cermenati — Chiaradia — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Compans — Congiu — Coris — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — Dari — De Amicis — Degli Occhi — Del

Balzo — Della Porta — De Luca — De Michele-Ferrantelli — De Nava Giuseppe — De Novellis — Dentice — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Trabia.

Fabri — Faelli — Falcioni — Falletti — Faustini — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gallini Carlo — Gallo — Gangitano — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Grippo — Guarracino — Guglielmi — Guicciardini.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — Larizza — La Via — Lembo — Libertini Gesualdo — Longo — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magliano — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Marangoni — Margaria — Martini — Masciantonio — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Micheli — Mirabelli — Modica — Molina — Montauti — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Niccolini Pietro — Nitti.

Orlando Vittorio Emanuele — Orsi.

Pacetti — Pais-Serra — Pala — Pansini — Paparo — Paratore — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellegrino — Perron — Pietravalle — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca — Porzio — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Raineri — Rasponi — Rellini — Riccio Vincenzo — Rienzi — Roberti — Romanin-Jacur — Rondani — Rossi Luigi — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Samoggia — Santoliquido — Scalini — Scellingo — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Staglianò — Stoppato — Strigari — Suardi.

Taverna — Tedesco — Testasecca — Torlonia — Torre — Toscano — Tovini.

Vaccaro — Valenzani — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Abbiate — Abozzi — Albasini — Alessio Giovanni — Artom.

Balzano — Battelli — Bonicelli — Brizzolesi.

Campi — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Chimirri — Cornaggia.

D'Alì — Danco — Danieli — Di Lorenzo — D'Oria.

Gallenga — Gazelli — Ginori-Conti — Grassi Voces — Graziadei.

Indri.

Leone.

Maraini — Masi — Miari — Montù — Morando — Murri.

Padulli — Pantano — Papadopoli — Pellecchi — Pini.

Rastelli — Rava — Ridola — Rizza — Rizzetti — Rizzone — Rossi Gaetano.

Salvia — Santamaria.

Teso — Turati.

*Sono ammalati:*

Agnesi — Avellone.

Baccelli Guido — Buccelli.

Cartia — Casalini Giulio — Cesaroni — Ciartoso — Conflenti.

De Vecchi.

Fede.

Morelli Enrico.

Rossi Eugenio.

Tamborino — Teodori — Turbiglio.

Wollemborg.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Alessio Giulio.

Carmine.

Marcello — Messedaglia — Montemartini.

Negrotto.

Sanjust — Schanzer.

*Presentazione di proposte di legge.*

PRESIDENTE annunziata una proposta di legge dell'onorevole Luigi Luzzatti e di altri deputati.

*Interrogazioni e interpellanze.*

BASLINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se nonostante le effervescenze associazionistiche non creda di assicurare la benemerita classe dei magistrati che un eventuale ritardo della discussione sull'ordinamento giudiziario non avrà influenza dilatoria sull'applicazione della legge.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri, per conoscere il suo pensiero intorno al barbaro trattamento famelico inflitto ai nostri connazionali espulsi dalla Turchia nella traversata da Costantinopoli a Genova, a bordo di un piroscafo delle *Messagerie Maritime*.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando saranno appagate le giuste aspirazioni delle popolazioni di Valle Armea chiedenti da tempo che a Bussana sia costruita una stazione ferroviaria con fermata di treni.

« Nuvoloni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli esteri e della marina, per sapere se credano opportuno di studiare immediatamente le disposizioni necessarie per conciliare le norme contenute nella nuova legge « sul transito delle navi mercantili lungo le coste dello Stato » con le vigenti pattuizioni internazionali.

« Di Frasso, Di Marzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri, per sapere se sia vero che col 1° luglio p. v. verranno più che raddoppiate le tariffe di trasporto delle ruschette e pulette di riso sulle ferrovie germaniche, e se non credano fare sollecite ed efficaci pratiche per ottenere assicurazioni che gli accennati inasprimenti non riguarderanno la pula pura e quella dei faninacei di riso, e ciò a doverosa tutela della nostra importante industria risicola.

« Molina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda di semplificare, attesa la esperienza, la procedura per il conferimento dei sussidi alle famiglie dei richiamati sotto le armi.

« Meda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'urgenza di definire il progetto relativo alla costruzione della strada obbligatoria da Bova Superiore alla provinciale Ionica, inclusa nella tabella *B* della legge 25 giugno 1906, n. 255, disponendo che s'inizino i lavori immancabilmente il 1913, come s'era stabilito mediante apposito stanziamento.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogere i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici per conoscere a che punto sono le pratiche per la costruzione del museo di Messina; costruzione più che necessaria per evitare la rovina di tanti oggetti artistici e di opere pregevolissime. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della istruzione pubblica, per conoscere i motivi pei quali gli istitutori provvisori dei convitti nazionali dopo il periodo di prova vengono promossi

al grado di istitutori effettivi con decreto Ministeriale e non con decreto Reale, come dovrebbe essere in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1° del regolamento generale per la esecuzione della legge sullo stato giuridico degli impiegati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Albanese ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici per conoscere le cause che hanno ritardato e ritardano ulteriormente la costruzione dell'edifizio definitivo per la prefettura di Messina. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle deficienze di costruzione e di esercizio della ferrovia Genova-Ventimiglia anche in rapporto agli orari dei treni viaggiatori; sull'urgente necessità di provvedere, almeno nei tratti di maggior traffico e di più facile esecuzione, al raddoppiamento del binario nonchè alla sostituzione di convenienti edifizi in muratura alle indecenti baracche in legno che da oltre 44 anni funzionano, su detta linea, da stazioni per viaggiatori e merci.

« Astengo ».

La seduta termina alle 20.5.

# DIARIO ESTERO

**Con un apparato grandissimo di forze per il mantenimento, dell'ordine, si è aperto a Chicago la Convenzione del partito repubblicano, intorno al quale avvenimento che molto interessa gli Stati Uniti del Nord America, si ha da Chicago, 18, il seguente dispaccio:**

Fino dalle prime ore di stamane, sebbene la sala del Coliseo fosse ancora chiusa, gli agenti di polizia erano venuti a prender posizione a tutte le porte, a tutti gli angoli ed a tutti i passaggi.

Non si lasciavano entrare che le persone munite di lasciapassare. Lo stato di tensione nervosa era manifesto in tutti, compresi gli agenti di polizia, poichè si attendevano scene tumultuose dall'inizio.

Era inutile per le persone provviste di autorizzazione regolare, come pure per i giornalisti accreditati tentare di entrare nella sala. I questori, i portieri e gli uscieri avevano le mani tremanti nel prendere i biglietti. Gli uscieri accompagnavano le persone ai loro posti gettando sguardi alla sfuggita intorno ad essi come se fossero stati per porre i piedi su qualche macchina infernale.

Un drappello di venti agenti si trovava lungo la piattaforma ove avrebbe preso posto l'ufficio di presidenza di fronte all'assemblea.

La seduta doveva aprirsi a mezzogiorno e già ben prima non vi era più un posto vuoto nell'anfiteatro, che può contenere 14.000 persone.

Centinaia di persone senza biglietto si affollavano in tutte le vie circostanti; fra queste numerose erano quelle che si dichiaravano favorevoli a Roosevelt.

Ciascun possessore di biglietto doveva subire tre controlli prima di penetrare nella sala della convenzione. All'ultimo controllo veniva distaccato dal suo biglietto un tagliando per la giornata di modo che era impossibile che passasse il suo biglietto ad un amico per farlo assistere a parte delle discussioni.

La musica ha suonato due ore prima della apertura della seduta inni patriottici. Migliaia di persone già al loro posto hanno acclamato vivamente la delegazione della California nella quale si notavano due donne.

Quando l'ex-vice presidente degli Stati Uniti Fairbanks è apparso sulla porta della sala sono scoppiati applausi che hanno continuato mentre egli traversava la sala con la delegazione dell'Indiana.

Mano mano che le delegazioni giugevano per prender parte venivano scambiate domande che coprivano interamente il rumore della musica posta sotto la tettoia del Coliseo.

Trascorsi due minuti dopo i dodici colpi del mezzogiorno la seduta è stata aperta.

Un ecclesiastico ha recitato una preghiera e poi il segretario ha dato lettura dell'avviso di convocazione della convenzione.

Il delegato Eadley del Missouri si è levato per muovere una interrogazione. Egli è salito sulla piattaforma tra acclamazioni.

Watson dell'Indiana e Barnes di New York si sono alzati per porre una questione circa il regolamento. Eadley ha domandato se è stata preparata una lista temporanea di votanti. Watson ha detto che nessun argomento può essere trattato prima che la convenzione sia costituita.

Il presidente della riunione ha dichiarato che la mozione d'ordine sul regolamento posta da Watson è esatta.

Eadley ha detto che domandava soltanto delle informazioni ed ha allora proposto che la lista temporanea dei votanti sia corretta e se ne cancellino i nomi di alcuni delegati, sostituendoli con altri.

Il presidente della riunione Rose Water ha dato ad Eadley venti minuti per svolgere la sua proposta, ed ha annunziato contemporaneamente che darebbe ai partigiani di Taft ugual tempo per combatterla.

Fino dall'apertura della seduta Roosevelt si è recato in una camera dell'albergo in cui alloggia, nella quale è impiantato un telefono particolare comunicante col Coliseo. In tal modo Roosevelt dirige dalla sua Camera le forze di cui dispone nell'aula della convenzione.

Eadley e Vatson sono stati salutati con vivi applausi, quando si sono presentati ai due lati del tavolo presidenziale l'uno di fronte all'altro. Io dichiaro - ha detto Eadley - che si tratta di sapere, se il Comitato nazionale ha potere assoluto per formare la lista temporanea dei votanti per la convenzione, cioè una lista che non può essere mutata se non dopo la relazione del Comitato per la verifica dei poteri della convenzione stessa, oppure se è la convenzione che deve dire quali persone hanno il diritto di figurare nella lista dei votanti.

***

**La sistemazione finanziaria cinese, che incontra ancora tante difficoltà, ripercuote i suoi effetti sui principali personaggi del nuovo Governo repubblicano e specialmente sul primo ministro Tan-Tchao-Yi, il quale vuole abbandonare il potere, pur senza esplicitamente dichiararne il motivo. Da Pechino, 18, si hanno in merito questi telegrammi:**

Il primo ministro Tang-Tchao-Yi dice di avere intenzione di riritirarsi perchè ha perduta la fiducia degli stranieri e del suo antico partito.

Si continua a fare ogni sforzo per indurlo a ritornare sulla sua decisione.

Il presidente della Repubblica e gli altri membri del Gabinetto considerano come inaccettabile il ritiro del primo ministro, ma sembra certo che Tang-Tchao-Yi non abbia intenzione di restare al potere.

*** È stato pubblicato un manifesto che accorda un congedo di cinque giorni al presidente del Consiglio Tang-Tchao-Yi che si trova a Tien-Tsin.

Liang-Shi-Yi, segretario particolare di Juan-Shi-Kai, che era stato inviato dal presidente a Tien-Tsin presso il presidente del Consiglio per invitarlo a tornare, dice che Tang-Tchao-Yi non desidera lasciare Tien-Tsin nella attesa che l'assemblea nazionale abbia approvato la nomina provvisoria di Lin-Tzeng-Tang a presidente del Consiglio.

Si crede generalmente che Tang-Tchao-Yi non ritornerà.

La questione del suo successore tiene occupata l'opinione pubblica: fra i nomi messi innanzi si citano quelli di Le-Yuan-Heng e dell'ex guardiano imperiale Hsu-Shi-Tchang.

**Intorno alle dimissioni del primo ministro, il *Daily***

*Telegraph* reca una versione alquanto curiosa che riferiamo per debito di cronisti:

L'altro giorno a Pechino era corsa la voce che il primo ministro Tang-Sciao-Yi fosse scomparso. Ebbene, i giornali di Pechino affermano oggi che nella mattina del 15 giugno un poliziotto in borghese scorse un individuo, dall'apparenza di straniero, giungere alla stazione ferroviaria in calesse, entrare in un vagone di prima classe accompagnato da una signora europea e da due cinesi vestiti all'europea. Il poliziotto fece delle indagini e potè accertare che il misterioso individuo era Tang-Sciao-Yi.

Egli riferì immediatamente quanto aveva scoperto al ministro dell'interno che corse ad avvertirne il presidente della Repubblica. Yuan-Shi-Kai riuscì a sapere che Tang-Sciao-Yi si era diretto a Tient-sin. Spedì immediatamente colà una persona di fiducia che ebbe un colloquio con Tang-Tciao-Yi. Costui, quando fu certo che la sua sicurezza personale veniva garantita dal presidente, promise di tornare a Pechino. Nondimeno finora non è arrivato.

Questo straordinario incidente è del tutto inesplicabile, ma probabilmente darà luogo presto o tardi a rivelazioni sensazionali.

Intanto nei circoli politici regna grande fermento e si parla di un imminente rimpasto del Gabinetto. La capitale è piena di strane voci.

***

Le condizioni dei turchi nello Yemen sembrano del tutto disperate, avendo ricevuto l'ultimo tracollo con la defezione dell'Isman Yahia, il quale si è unito ad Idriss.

In merito il comandante di uno dei sambuchi italiani nel mar Rosso, il quale per il suo commercio ha frequenti contatti con la costa arabica, riferisce:

I turchi e le tribù a loro fedeli non possono ormai più uscire dalle regioni ove è stata proclamata la guerra santa. Le tribù centrali dell'Assir fedeli a Idriss assediarono ad Ebba le forze turche al comando del generale Suleiman pascià, le quali d'altra parte, si sono per due volte ribellate; esse avrebbero chiesto più volte a Suleimann pascià di essere rinviate in patria, ed avutone un rifiuto avrebbero persino ferito il generale.

Nè la condizione dei turchi è più piacevole a Kunfidah dove sono appena 800 in una specie di fortezza trincerata, assediati dai seguaci di Idriss.

Le migliori truppe turche sono concentrate a Zohra, situata a circa 12 ore di cammino verso il nord-est di Loheja. Lo scopo di tale concentramento è quello di porre un argine al movimento invadente di Idriss.

I turchi sono completamente demoralizzati. Gli ufficiali non ricevono più paga, i soldati vivono di promesse e se ne incontrano per le vie che domandano l'elemosina; per le vie di Hodeida ve ne sono duemila.

Nel mese di marzo il contingente spedito a Zobra contro Idriss fu colpito da una tremenda epidemia colerica. Il vice governatore dello Yemen, Mohamed Feldhim, è tornato ad Hodeida, da una settimana scoraggiatissimo per le tristi condizioni delle truppe e per i progressi di Idriss.

# DIARIO DELLA GUERRA

### L'azione militare.

*Tripoli, 18.* — Nessuna novità a Tripoli e ad Homs.

Notizie da varie fonti degne di fede dicono che le perdite subite dal nemico il giorno 8 sono molto più rilevanti di quanto fino quì si era creduto. Solo verso la nostra ala destra, sul terreno ove svolse la sua azione la brigata Giardina, sono stati finora seppelliti dalle nostre truppe cinquecentoquaranticinque cadaveri di arabi.

Ma gli abitanti di Zanzur affermano che numerosissimi morti furono portati via, specie all'inizio dell'azione, e che lungo la strada fino a Zavia s'incontrano ancora cadaveri. Si tratta di feriti morti per via.

Tra i morti sono anche il capitano di cavalleria turca Abdallah Effendi, caduto mentre cercava di ricondurre avanti le turbe dei fuggitivi; lo sceick Amor di Ketna e lo sceick Aga Jusuf el Gani di Amrus.

Si afferma inoltre che ora le carovane per far vivere le truppe dislocate nella pianura arrivino dal deposito costituito al Gharian e non più da Ben-Gardane.

### Notizie ed informazioni.

*Costantinopoli, 17.* — Il ministro dell'interno ha comunicato nel pomeriggio di ieri che un cacciatorpediniere italiano entrò nel porto di Marmaris e si allontanò dopo aver fatto una ricognizione nel porto.

*Atene, 18.* — I rappresentanti delle dodici isole dell'arcipelago occupate dagli italiani e cioè Rodi, Cos, Patmo, Lero, Calimno, Simi, Carpanto, Casso, Stampalia, Nissero, Tilo e Charki, si sono riuniti in congresso a Patmo per deliberare sull'avvenire delle isole stesse ed hanno deciso di rivolgersi al generale Ameglio e di chiedere l'unione delle isole al Regno di Grecia. Nel caso in cui tale soluzione risultasse impossibile, i delegati chiedono la completa autonomia delle isole dell'Egeo.

Il congresso ha issato nello stesso tempo la bandiera autonoma con la croce bianca su fondo azzurro.

*Costantinopoli, 19.* — Ieri spirava il termine per la partenza degli italiani espulsi. Il piroscafo tedesco *Ella*, noleggiato dalla Società italiana di beneficenza, è partito iersera con numerose famiglie italiane, comprendenti circa 300 persone.

L'orfanotrofio italiano di Pera è stato chiuso; l'ospedale italiano rimane aperto.

### Stampa estera.

*Pietroburgo, 18.* — Il *Novoie Vremia*, dopo di aver dato notizia delle ultime operazioni militari in Libia, dice che le oasi di Misurata e di Sliten erano gli ultimi due punti della costa non posseduti ancora dagli italiani.

Dopo la occupazione di Bu-Sceifa, che domina l'oasi, si può ritenere che tutta l'oasi di Misurata è passata nelle mani dell'Italia, poichè i turco-arabi non sono in grado di tenervisi. Il solo punto, dunque, non occupato di tutta la costa, rimane Sliten.

La *Birgevija Viedomosti*, dopo aver rammentato le vittorie di Zanzur e di Homs, parla della nuova occupazione di Bu-Sceifa e dice che è ingenuo da parte dei turchi diminuire l'importanza di questi successi, seguentisi con tanta rapidità e che rafforzano la situazione dell'Italia in Libia, queste operazioni rappresentando appunto l'esecuzione del programma tracciato dagli stessi uomini politici turchi, che sostengono dovere l'Italia estendere il suo dominio in Libia, prima di poter parlare di pace.

# CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, iermattina, in privata udienza, il sindaco di Pavia, comm. ing. Franchi-Maggi, ed i sindaci di Stradella e Broni, avv. Cesare Gavina e notaio Botta Camillo, accompagnati da S. E. il sottosegretario di Stato per la marina, Bergamasco, quale presidente del Consiglio provinciale di Pavia.

Il Sovrano s'intrattenne circa mezz'ora interessan-

dosi delle cose dell'operosa provincia, e promise che si sarebbe fatto rappresentare da un principe della Reale Famiglia alla inaugurazione del nuovo grandioso ponte in ferro sul Po, nella regione pavese.

S. M. la Regina Elena, ieri, accompagnata dalla contessa di Campello e dal conte di Campello, si recò a visitare l'educatorio Vittorio Colonna, presieduto dall'on. Leone Caetani.

La Regina fu ricevuta dai principi di Teano, dal dott. Antolini, dalle signore Ramadori, Dominici e dalla Giunta. Sua Maestà visitò i locali dell'Istituto, assistè a vari esercizi, esaminò i lavori degli alunni, congratulandosi da ultimo coll'on. Caetani e con la principessa di Teano.

S. M. la Regina Margherita assistette ieri, accompagnata dal gentiluomo d'onore marchese Capranica del Grillo e dalle dame d'onore principessa Vittoria Colonna e duchessa Sforza Cesarini, alla premiazione degli alunni dell'Educatorio Savoia.

La geniale festa ebbe il plauso dell'Augusta signora, che si congratulò coi componenti il Comitato direttivo e col personale insegnante per l'ordine e la disciplina dell'Educatorio.

**Cortesie internazionali.** — Ieri sera, in occasione della firma dei delegati italiani e tedeschi al progetto di Convenzione italo-germanica per le assicurazioni locali, S. E. il ministro d'agricoltura, industria e commercio Nitti ha offerto nell'Hôtel Excelsior un banchetto alla delegazione tedesca. Sono intervenuti S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri principe Di Scalea, il R. commissario generale per la emigrazione conte Gallina, i delegati italiani comm. Magaldi, comm. Vaccaj, comm. Giuffrida, cav. Camanni, cav. Tosti, prof. Labriola, i delegati tedeschi dr. Wuermeling, dr. Jaup, dr. Eckardt ed i segretari della conferenza dr. G. Nearo e V. Consolo De Facendis.

Allo champagne S. E. l'on. Nitti brindò ai delegati tedeschi ed alla Germania.

Rispose, a nome della delegazione germanica, il dr. Wuermeling nei termini più cordiali.

**Il tesoro dello Stato.** — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il conto del tesoro di prossima pubblicazione presenta, al 31 maggio u. s. una situazione definitiva di L. 592.486.666,33. Confrontando tale situazione con quella di L. 390,408.228,79 al 30 giugno 1911 si rileva un miglioramento di L. 202.078.437.54 corrispondente alla differenza tra il totale degli incassi in L. 2.520.534.703,31 e quello dei pagamenti in L. 2.327.456.265,77.

« Il miglioramento è principalmente dovuto al notevole aumento dei crediti di tesoreria, e la consistenza suddetta di L. 592.486.606,33 risulta composta di un fondo di Cassa di L. 320.528.798 04 e da una risultanza attiva per debiti e crediti di tesoreria di L. 271.957.868.29.

« Tra i minori incassi che si notano per l'entrata straordinaria di circa L. 124.000.000 derivano, per lire 102 milioni da minori accensioni di debiti, e per lire 22 milioni da minori alienazioni di certificati e di obbligazioni ferroviarie, se ne desume il miglioramento finanziario conseguente dal minor debito contratto nel corrente esercizio in confronto al precedente.

« I maggiori pagamenti sono di L. 58.189.581,23 (esclusi quelli riguardanti le spese di guerra) e vanno attribuiti per circa lire 20 milioni di servizi della pubblica istruzione, per circa L. 15.700.000 ai lavori pubblici e per circa L. 4,600,000 ai pagamenti disposti a favore dell'azienda del Demanio forestale.

« La situazione del tesoro è dunque notevolmente migliorata, poichè, mentre al 31 dicembre u. s. vi era un peggioramento di circa 166 milioni, ora, dopo otto mesi di guerra, e nonostante cospicui pagamenti in più per pubblici servizi, si rileva un miglioramento complessivo di oltre 202 milioni ».

**Ringraziamenti.** — Al radiotelegramma inviato l'altrieri dalle LL. EE. i ministri Spingardi e Leonardi-Cattolica da Centocelle, rispondeva subito dall'Egeo il comandante in capo delle forze navali riunite, col seguente telegramma:

« A nome mio e degli ammiragli, ufficiali ed equipaggi delle forze navali ringrazio le EE. VV. per saluto augurale inviato dalla nuova stazione di Centocelle che unisce la capitale alle nuove terre d'Italia.

« *Viale* ».

**Per la dignità italiana.** — Un telegramma da Vienna dell'*Agenzia Stefani* reca:

I giornali ricevono dalla Direzione centrale della Croce Rossa austriaca il seguente comunicato:

« Per iniziativa del suo presidente, principe di Schönburg, la Direzione federale della Croce Rossa austriaca ha deliberato nella sua recente seduta di cooperare, a sensi della convenzione di Ginevra, colla Croce Rossa italiana e colla Mezzaluna rossa turca mediante elargizioni in denaro. Il principe di Schönburg ha dato anzitutto comunicazione di questa decisione all'ambasciatore italiano alla Corte di Vienna, duca Avarna.

« L'ambasciatore ha dichiarato personalmente al principe di Schönburg che il Governo italiano ha molto gradito l'intenzione della Croce Rossa austriaca, ma declina l'elargizione. La Direzione federale ha fatto quindi trasmettere, pel tramite dell'ambasciatore austro-ungarico a Costantinopoli, marchese Pallavicini, alla Mezzaluna Rossa ottomana l'importo di cinquemila corone quale elargizione per la sua azione di soccorso ai feriti e malati delle truppe ottomane e degli arabi combattenti in Tripolitania ».

**Per un concorso musicale.** — La Commissione giudicatrice del concorso bandito dal comune di Roma per un'opera musicale inedita di maestro italiano, da eseguirsi nel teatro Costanzi nella stagione di Carnevale del 1913, è composta dei signori:

prof. comm. Stanislao Falchi, direttore del R. liceo musicale di Santa Cecilia, nominato dalla Giunta municipale;

maestro cav. Tommaso Montefiore, vice presidente della Società degli autori, nominato dalla Società stessa,

e comm. Edoardo Vitale, maestro concertatore e direttore di orchestra del teatro Costanzi, nominato dall'Impresa.

Le opere liriche pervenute in tempo utile all'Ufficio comunale di storia ed arte ascendono a n. 89, delle quali:

30 in un atto; 11 in due atti; 32 in tre; 16 in quattro atti.

**Italiani all'estero.** — La conferenza per l'unificazione del diritto cambiario ha iniziato la discussione generale alla quale hanno preso parte i plenipotenziari italiani on. Schanzer e professori Sraffa e Buzzati.

L'on. Schanzer è stato nominato membro del Comitato centrale e presidente di una sezione della Conferenza ed il prof. Buzzati membro del Comitato per il diritto internazionale privato. I lavori della Conferenza continuano con due sedute giornaliere.

**Beneficenza.** — La contessa Lavinia di Brazzà, in occasione della morte della madre signora Giuseppina Ottavi Forlaj, ha, per onorare la cara memoria della defunta, elargito la somma di L. 500 alla colonia-scuola « Regina Elena » di Roma per i fanciulli poveri predisposti alla tubercolosi. La benefica signora ha nel tempo stesso istituita la fondazione di un posto permanente per un bambino predisposto, nella colonia, a nome della compianta genitrice.

**Per l'importazione del vino nella Libia.** — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani* reca:

« Il grande numero e la cospicua entità delle partite di vino adulterato o sofisticato che sono pervenute da alcuni mesi a questa parte a Tripoli, Bengasi ed in altri porti libici, ha costretto il comando in capo ad emanare severe disposizioni per la doverosa tutela sanitaria delle truppe combattenti e della popolazione.

In virtù di tali disposizioni, nessuna partita di vino ha potuto quindi nè può essere introdotta in Libia senza il preventivo controllo dei laboratori scientifici all'uopo istituiti e funzionanti nei

porti anzidetti; dei pari tutte le partite riconosciute adulterate o sofisticate sono state e vengono inesorabilmente distrutte.

Di ciò è bene tengano conto gli esportatori di vini in Libia, come pure delle inevitabili conseguenze a cui si espongono inviando vini non genuini o comunque adulterati ».

**Marina mercantile.** — L'*Indiana*, del Lloid italiano ha transitato da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Dacar per Buenos Aires. — L'*Umbria*, della N. G. I., ha proseguito da Rio de Janeiro per Santos. — Il *Savoia*, della Veloce, ha proseguito da Rio de Janeiro per Genova. — L'*Italia*, della Veloce, è giunto a Valencia diretto per Buenos Aires. — Il *Polcevera*, della Società nazionale dei S. M., è partito da Bombay per Singapore.

# TELEGRAMMI

### (Agenzia Stefani)

PARIGI, 18. — *Camera dei deputati.* — Seduta antimeridiana. — Si discute il bilancio della guerra.

Rispondendo alle interrogazioni presentate da Driant, da Giuseppe Reinach e dal generale Pedoya sulla organizzazione dell'esercito francese e sulle conseguenze della nuova legge militare tedesca, il ministro della guerra Millerand, dopo avere ricordato le parole del presidente del Consiglio sulla buona situazione internazionale attuale, dichiara che infatti il programma militare approvato dalla Germania è il più grande sforzo che da lungo tempo sia stato chiesto.

L'oratore ritiene che non si debba mettere sossopra l'esercito francese, ma ciò non vuol dire che non vi sia nulla da fare. Espone il programma di riforme, il quale comprende tra l'altro l'organizzazione delle truppe nere, la approvazione della legge sui quadri di fanteria, l'estensione delle grandi manovre, l'alleggerimento dei soldati di fanteria, ecc. Egli si dice deciso a proseguire l'esecuzione del suo programma con tenacia.

La seduta è poi tolta.

(Seduta pomeridiana). — Dopo convalidata l'elezione di Bonnal contro l'aviatore Vedrines, si riprende la discussione del controprogetto di riforma elettorale presentato da Augagneur.

Gaval rileva i vantaggi dello scrutinio per circondario, chiaro ed onesto, e si dichiara favorevole al controprogetto Augagneur.

Jaurès combatte vivacemente il controprogetto Augagneur. Egli dichiara di volere spiegarsi a nome dei suoi amici con i radicali, dei quali essi sono stati gli alleati per la riforma laica e dei quali saranno gli alleati domani, per le riforme sociali.

Jaurès dichiara che il controprogetto Agagneur è in contraddizione col desiderio di giustizia cui è ispirato il movimento verso la riforma elettorale. L'oratore è spesso vivamente applaudito.

La Camera diventa assai numerosa. L'oratore socialista termina dicendo:

Sapete voi perchè la battaglia è vinta per noi? Perchè la lotta non è tra la proporzionale e gli altri sistemi, ma bensì tra la proporzionale leale e la proporzionale truccata. Dai banchi proporzionalisti si applaude.

Prende poi la parola Renault il quale a nome del suo gruppo difende il progetto Augagneur. Egli dice:

Difendendo il controprogetto Augagneur noi difendiamo il testo transazionale, che d'altronde è stato già studiato dal Governo e che può essere accettato da esso.

Poincaré interrompe: Io ho dato le ragioni per cui respingo il controprogetto Augagneur e cioè che, dopo studiatolo, l'abbiamo trovato cattivo.

Regnault replica: Il progetto Augagneur deve servire di base all'accordo dei repubblicani. Regnault espone assai lungamente le sue idee.

La Camera, che era tornata un po' più calma, ritorna rumorosa.

Terminando, Regnault espone la situazione del partito repubblicano, che ha fatto tanto per il paese, ed aggiunge: Io domando ai repubblicani di approvare il controprogetto Augagneur. L'oratore è applaudito vivamente a sinistra.

Prende poi la parola il presidente del Consiglio, Poincaré, il quale dice:

Il Governo non può provare umiliazione nel cercare una transazione tra i repubblicani. Io stesso ho sempre combattuto col vecchio partito repubblicano (Rumori a sinistra). Io penso che nessuno può mettere in dubbio le mie idee repubblicane.

Il presidente del Consiglio entra poi nel vivo della discussione ed afferma che il progetto proposto dal Governo è un vero progetto di transazione, destinato a fare l'unione tra i repubblicani. Noi siamo pronti a studiare - aggiunge Poincaré - tutte le disposizioni che faciliteranno l'accordo repubblicano, purchè non si tocchi ciò che consideriamo come l'essenza stessa della riforma.

Poincaré aggiunge: insomma, signori, noi siamo di fronte a due progetti che differiscono in un punto importante: il quoziente elettorale. È su questo punto che voi dovete scegliere.

Il presidente spiega ancora che il progetto del Governo è assolutamente transazionale, e conclude: Noi siamo stati sempre fedeli al nostro programma. All'estero una politica di dignità nazionale, all'interno l'attuazione delle leggi sociali e una riforma elettorale giusta per tutti. Terminando Poincaré dichiara: Se si trova ancora una maggioranza repubblicana contro di noi, non avremo più l'autorità necessaria per conservare il potere. (Applausi al Centro, all'Estrema Sinistra e a Destra).

Augagneur chiede il rinvio del suo controprogetto dinanzi alla Commissione per cercare di riunire tutti i repubblicani.

Poincaré: Il Governo insiste perchè sia respinto il controprogetto Augagneur e dichiara che pone su questo voto la questione di fiducia.

Si procede alla votazione sul rinvio alla Commissione da Augagneur. La votazione è assai animata e dà luogo a controprova. Le discussioni sono vivaci.

La seduta è sospesa alle 6,35 e viene ripresa alle 7,25.

Il presidente fa conoscere il risultato della controprova.

Il rinvio alla Commissione, non accettato dal Governo, è respinto con 346 voti contro 197.

Tutta la Camera applaude, ed Augagneur ritira il suo controprogetto.

La seduta è tolta.

LISBONA, 18. — Il capitano Peiva Coceiro e i 18 suoi compagni, alcuni dei quali sono preti, altri ufficiali e altri borghesi, tutti i capi della incursione monarchica avvenuta presso Vinhaes il 5 dell'ottobre scorso, sono stati giudicati oggi in contumacia dal tribunale penale di Oporto.

Il capitano è stato condannato a sei anni di carcere cellulare e a dieci anni di deportazione in un penitenziario di prima classe; i suoi compagni a sei anni di carcere cellulare seguito da dieci anni di deportazione.

Soltanto un prete è stato assolto.

Conceiro non è stato condannato a pena maggiore in considerazione dei grandi servigi da lui resi alla patria come valoroso ufficiale.

PARIGI, 18. — Il Consiglio dei ministri che ha avuto luogo all'Eliseo, si è occupato dell'attitudine del Governo nella questione della rappresentanza proporzionale.

È stato deciso che Poincaré si opporrà al voto sulla sostanza del progetto Augagneur e porrà la questione di fiducia.

LONDRA, 18. — Il barone Marschall von Bieberstein, nuovo ambasciatore di Germania, è sbarcato ad Harwith ed ha proseguito per Londra, ove è stato ricevuto alla stazione dal personale dell'Ambasciata.

LUSSEMBURGO, 18. — Nel pomeriggio ha avuto luogo la cerimonia della prestazione del giuramento da parte della granduchessa Maria Adelaide, la quale è entrata nella maggiore età il 14 corrente.

VIENNA, 18. — *Camera dei deputati.* — Alla fine dell'odierna seduta il vice presidente propone per l'ordine del giorno delle prossime sedute la seconda lettura dei progetti militari e la relazione della Commissione sul bilancio provvisorio.

La proposta del deputato Seitz, socialista, di discutere il bilancio provvisorio prima della riforma militare, viene respinta per appello nominale con 211 voti.

VIENNA, 18. — I giornali della sera annunciano che il ministro dell'interno Heynold ricevendo quest'oggi la Commissione parla-

mentare dell'Unione rutena le ha comunicato che l'Imperatore ha con particolare soddisfazione appreso che l'Unione rutena ha saggiamente desistito dalla sua attitudine contraria alla riforma militare.

Il ministro dell'interno ha inoltre comunicato ai capi gruppo del Club polacco la soddisfazione dell'Imperatore per l'attitudine patriottica dei deputati polacchi nella discussione dei progetti militari.

PARIGI, 18. — Dopo la seduta della Camera dei deputati, i ministri si sono riuniti per esaminare la composizione della maggioranza nel voto della Camera stessa.

Dopo aver presa conoscenza dello scrutinio; i membri del Governo hanno riconosciuto che avevano la maggioranza repubblicana.

Per quanti calcoli si facciano, ha detto Poincaré, non vi può essere dubbio che il Governo ha la maggioranza repubblicana.

KIEL, 18. — Durante le gare di aviazione, tre aviatori sono caduti mentre compievano alcuni voli sui loro aeroplani. Il tenente Grevenschuetz è rimasto gravemente ferito; gli altri due aviatori sono rimasti incolumi.

PIETROBURGO, 18. — L'arrivo dell'Imperatore Guglielmo nelle acque finlandesi è fissato definitivamente per il 3 luglio.

MARSIGLIA, 18. — In una riunione terminata alle 9,15 gli iscritti marittimi hanno proclamato lo sciopero generale.

LISBONA, 18. — *Senato.* — Il ministro degli affari esteri dichiara che il Governo attuale come il precedente è favorevole al mantenimento della legazione del Portogallo presso il Vaticano.

PARIGI, 19. — Tutti i giornali commentano la seduta di ieri alla Camera.

Eccetto gli organi radicali, come il *Radical* e la *Lanterne*, i quali deplorano che il Governo non si sia interessato a sostenere la rappresentanza proporzionale integrale, essi prevedono che si sarà però costretti a tener conto della volontà di un forte gruppo di repubblicani.

Tutti gli altri giornali esprimono la convinzione che la seduta di ieri sia stata decisiva e che sia stata assicurata la vittoria della rappresentanza proporzionale.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio romano

*18 giugno 1912.*

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri | 759.63 |
| Termometro centigrado al nord | 25.6 |
| Tensione del vapore, in mm. | 7.48 |
| Umidità relativa, in centesimi | 37 |
| Vento, direzione | N |
| Velocità in km. | debolissimo |
| Stato del cielo | 1/2 nuvolo |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 27.1 |
| Temperatura minima | 15.0 |
| Pioggia in mm. | gocce |

*18 giugno 1912.*

In Europa: pressione massima di 767 sulla Svizzera, minima di 754 sull'Irlanda e sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito fino a 7 mm. in Lombardia, Veneto, Emilia e Marche; temperatura prevalentemente diminuita; alcuni venti forti intorno a Levante in val Padana e in Abruzzo; pioggie e temporali sulle Marche, Abruzzo, Toscana ed Umbria; qualche pioggerella sul Lazio e Puglie.

Barometro: massimo a 766 in Piemonte, minimo a 762 all'estremo sud e Sicilia.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali al nord e centro, vari altrove; cielo prevalentemente sereno.

## BOLLETTINO METEORICO
### dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 giugno 1912.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima nelle 24 ore | Minima nelle 24 ore |
| Porto Maurizio | sereno | mosso | 24 6 | 18 1 |
| Genova | coperto | calmo | 23 5 | 17 9 |
| Spezia | 1/4 coperto | calmo | 24 3 | 16 2 |
| Cuneo | 3/4 coperto | — | 24 5 | 13 0 |
| Torino | sereno | — | 26 1 | 14 0 |
| Alessandria | sereno | — | 26 9 | 15 6 |
| Novara | sereno | — | 29 6 | 15 0 |
| Domodossola | 1/2 coperto | — | 27 3 | 10 1 |
| Pavia | 1/2 coperto | — | 29 2 | 12 7 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 31 0 | 15 6 |
| Como | 1/4 coperto | — | 27 0 | 14 6 |
| Sondrio | 1/2 coperto | — | 26 5 | 12 5 |
| Bergamo | 1/2 coperto | — | 25 0 | 14 0 |
| Brescia | — | — | — | — |
| Cremona | 1/4 coperto | — | 30 6 | 15 5 |
| Mantova | 1/4 coperto | — | 25 6 | 14 6 |
| Verona | sereno | — | 23 1 | 16 4 |
| Belluno | 1/2 coperto | — | 21 3 | 13 0 |
| Udine | 1/2 coperto | — | 24 3 | 15 4 |
| Treviso | 1/4 coperto | — | 21 9 | 15 3 |
| Venezia | sereno | calmo | 24 2 | 17 1 |
| Padova | sereno | — | 23 3 | 16 2 |
| Rovigo | 1/4 coperto | — | 27 9 | 15 0 |
| Piacenza | 1/4 coperto | — | 26 9 | 14 0 |
| Parma | sereno | — | 26 9 | 14 0 |
| Reggio Emilia | 1/2 coperto | — | 25 1 | 14 2 |
| Modena | 1/4 coperto | — | 23 9 | 13 0 |
| Ferrara | sereno | — | 23 5 | 14 4 |
| Bologna | sereno | — | 23 2 | 18 2 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | sereno | — | 21 8 | 17 8 |
| Pesaro | 3/4 coperto | calmo | 25 0 | 14 0 |
| Ancona | sereno | legg. mosso | 23 2 | 15 9 |
| Urbino | sereno | — | 19 4 | 13 0 |
| Macerata | sereno | — | 22 5 | 10 0 |
| Ascoli Piceno | — | — | — | — |
| Perugia | sereno | — | 22 0 | 14 0 |
| Camerino | 1/4 coperto | — | 17 2 | 10 2 |
| Lucca | 1/4 coperto | — | 25 1 | 15 9 |
| Pisa | sereno | — | 25 0 | 13 1 |
| Livorno | 1/4 coperto | legg. mosso | 25 0 | 16 4 |
| Firenze | sereno | — | 25 8 | 12 9 |
| Arezzo | 1/4 coperto | — | 25 2 | 13 4 |
| Siena | sereno | — | 23 7 | 14 9 |
| Grosseto | sereno | — | 27 1 | 15 1 |
| Roma | sereno | — | 24 9 | 15 0 |
| Teramo | sereno | — | ? | 10 7 |
| Chieti | 3/4 coperto | — | 24 8 | 13 0 |
| Aquila | sereno | — | 23 6 | 10 1 |
| Agnone | sereno | — | 21 6 | 9 1 |
| Foggia | 3/4 coperto | — | 31 0 | 17 0 |
| Bari | 1/2 coperto | legg. mosso | 27 0 | 17 6 |
| Lecce | 1/2 coperto | — | 26 9 | 18 4 |
| Caserta | sereno | — | 26 8 | 15 4 |
| Napoli | sereno | calmo | 22 5 | 15 1 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 25 3 | 13 9 |
| Avellino | 1/2 coperto | — | 23 2 | 13 8 |
| Caggiano | — | — | — | — |
| Potenza | coperto | — | 21 9 | 10 4 |
| Cosenza | coperto | — | 27 0 | 13 0 |
| Tiriolo | coperto | — | 21 0 | 10 3 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 1/2 coperto | legg. mosso | 26 0 | 16 8 |
| Palermo | 1/2 coperto | calmo | 25 6 | 14 5 |
| Porto Empedocle | sereno | legg. mosso | 21 8 | 18 6 |
| Caltanissetta | sereno | — | 23 0 | 19 5 |
| Messina | 1/2 coperto | calmo | 26 0 | 19 2 |
| Catania | sereno | calmo | 27 2 | 17 7 |
| Siracusa | sereno | legg. mosso | 26 4 | 17 7 |
| Cagliari | sereno | legg. mosso | 25 0 | 10 0 |
| Sassari | 1/4 coperto | — | 21 0 | 14 8 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*